




*Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia*  
*Sezione di Lecce*

---

# Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2024



Relazione del Presidente  
**Antonio Pasca**

Lecce, 22 febbraio 2024





Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia  
Sezione di Lecce

# Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2024

---

*Relazione del Presidente  
Antonio Pasca*

Lecce, 22 febbraio 2024





*Il palazzo è una costruzione della seconda metà del Cinquecento realizzato secondo il progetto di Padre G. Valeriano, monaco dell'Ordine dei Gesuiti destinato a monastero ma con le fattezze di una vera e propria reggia.*

*Originariamente accoglieva nei locali del pianterreno, le scuole e le congregazioni mentre, in quelli del piano superiore la biblioteca, il teatro e la foresteria.*

*Dopo l'espulsione dei Gesuiti avvenuta alla fine del 1700, l'edificio fu adoperato come collegio-convitto ed assunse il titolo di Università degli Studi.*

*Successivamente nel palazzo giunsero i Benedettini di Montescaglioso, i quali trasformarono l'edificio in monastero e noviziato accogliendo nei locali del pian terreno le cattedre di Medicina e Giurisprudenza.*

*Soppressi i Benedettini, Re Giuseppe Bonaparte dispose che nell'edificio avessero sede gli uffici giudiziari, tra i quali il Tribunale e la Corte criminale, cui si aggiunsero quelli della Corte d'Appello, uffici tutti che hanno occupato il palazzo fino al 1977.*

*Dopo l'espulsione dei Gesuiti per ogni successivo utilizzo il palazzo fu trasformato tanto all'esterno quanto all'interno.*

*I restauri ottocenteschi, ad esempio hanno determinato il severo assetto neoclassico della facciata che ancora oggi è visibile, mentre in origine il palazzo era munito di trabeazione, lesene con capitelli compositi e ionici nonché timpani curvilinei e triangolari.*

*Lecce elegia del Barocco, Michele Paone  
Congedo Editore, Galatina (Lecce), 1999*

## STORICO DEI PRESIDENTI DEL T.A.R. PUGLIA - SEZIONE DI LECCE

RENATO LASCHENA 1978 - 1979

DOMENICO BENVENUTO 1979 - 1982

GENNARO BRANDI 1983 - 1985

MICHELE VENTURA 1986 - 1992

LUIGI PAPIANO 1993 - 1998

LUIGI MAGLIULO 1999 - 2000

ALDO RAVALLI 2001 - 2010

ANTONIO CAVALLARI 2010 - 2015

ANTONIO PASCA 2016 -





## 1. SALUTI E RINGRAZIAMENTI

Anche a nome dei colleghi e di tutto il personale in servizio presso questo Tribunale, saluto le Autorità civili, militari, religiose, i colleghi delle altre Magistrature, i rappresentanti della classe politica, del mondo accademico, dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Lecce, di Brindisi e di Taranto, della Camera Amministrativa Distrettuale e delle altre associazioni forensi (U.N.A., S.I.A.A.), i rappresentanti degli organi di stampa e delle emittenti televisive, i cittadini e tutti i presenti; e a Voi tutti esprimo sincera gratitudine per aver voluto partecipare a questa cerimonia.

Ringrazio altresì tutti coloro che seguono l'evento in streaming o attraverso le dirette televisive trasmesse dalle emittenti Telerama e Antenna Sud, che ringrazio per questo.

Mi sia consentito di rivolgere un saluto di benvenuto nella comunità del Salento al Presidente della Corte d'Appello Roberto Carrelli Palombi di Montrone (oggi rappresentato per delega dal Presidente di Sezione di Corte d'Appello Antonio Francesco Esposito), al Prefetto di Taranto S.E. Paola Dessì e al Questore di Lecce Vincenzo Modeo.

Ringrazio in particolare il Cons. Ettore Manca che per la prima volta partecipa a questo evento in qualità di autorevole rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Sento inoltre di esprimere vivo apprezzamento nei confronti di tutti i colleghi magistrati di questo Tribunale, per l'elevato livello di professionalità espresso e per la loro disponibilità e competenza.

Ringrazio di cuore il Segretario Generale dott. Lorenzo Leo per le sue capacità relazionali e gestionali e tutto il personale amministrativo, per il costante impegno profuso nell'espletamento del servizio e per non avere mai fatto mancare il necessario supporto all'attività giurisdizionale.

In particolare ringrazio i Presidenti di Sezione Cons. Enrico D'Arpe e Cons. Antonella Mangia per la costante collaborazione e per l'importante supporto assicuratommi nella gestione dell'ufficio.

Ringrazio inoltre gli Ordini Forensi, la Camera Amministrativa e il

Foro in generale per la grande professionalità e per la preziosa collaborazione da sempre assicurata nell'esercizio della funzione giurisdizionale, nel reciproco rispetto dei rispettivi ruoli.

Ringrazio infine il rappresentante dell'A.N.M.A., il Cons. Carlo Di Bello.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario è una cerimonia solenne, caratterizzata dalla ritualità del cerimoniale di Stato, che si svolge con cadenza annuale e che non può riguardarsi come mera rappresentazione di numeri e di dati statistici, costituendo invece una importante occasione di incontro della giustizia amministrativa del territorio con le Istituzioni, con le Autorità e con i Cittadini tutti.

Come ci ha ricordato il Presidente Luigi Maruotti in occasione della recente cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato, ricorre quest'anno il cinquantenario dalla istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali.

I Tribunali Amministrativi Regionali, come è noto, definiscono in un unico grado la domanda di giustizia dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni in una percentuale variabile tra il 60% e il 70%, tenuto conto del limitato numero dei ricorsi in appello e del relativo esito.

Il Tribunale Amministrativo Regionale è il "giudice di prossimità" che, conoscendo le particolari problematiche del territorio, è in grado di assicurare una efficace tutela dei diritti e degli interessi della comunità.

## 2. INTRODUZIONE

Si registra anzitutto in via generale una flessione del numero dei ricorsi depositati nel 2023; una flessione solo in parte riconducibile all'elevato importo del contributo unificato, che a volte - soprattutto in materia di appalti pubblici -, costituisce un significativo ostacolo all'accesso alla giustizia amministrativa.

*Risultano apprezzabili in proposito le recenti disposizioni in virtù delle quali resta escluso il pagamento del contributo unificato con riferimento ai motivi aggiunti depositati dopo il 1 luglio 2023 nel contenzioso in materia di appalti pubblici.*

*L'art. 120 comma 7 del c.p.a., modificato dall'art 209 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici) dispone che "i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato".*

Ed invero, il generale calo del contenzioso dinanzi agli organi della Giustizia Amministrativa non può-a mio avviso- imputarsi esclusivamente ai costi del contributo unificato.

Gli effetti della crisi pandemica da covid 19, unitamente a quelli legati alla insorgenza del conflitto russo-ucraino (ed ora di quello in medio oriente) hanno infatti determinato una generale crisi, con gravi ricadute negative sull'economia del nostro territorio, già provato –con riferimento al settore agricolo e olivicolo in particolare- dai danni prodotti dall'infestazione da Xylella fastidiosa e peraltro penalizzato dalle prescrizioni imposte dall'Unione Europea, come dimostrano i recenti fatti di cronaca.

Tra le cause del minor numero dei ricorsi non appare peraltro trascurabile la generale crisi del sistema delle tutele innanzi al giudice amministrativo, incentrato sul modello del giudizio impugnatorio caducatorio, tema che esula dall'oggetto della presente relazione e che meriterebbe tuttavia – a mio avviso - adeguato approfondimento in altra sede.

### **3. IL PERSONALE AMMINISTRATIVO NEL 2023**

Ho già espresso il mio apprezzamento a tutto il personale amministrativo che, anche nel decorso anno 2023 ha dato prova di grande efficienza, conseguendo ottimi risultati, nonostante la carenza di personale rispetto all'organico previsto.

Risultano ad oggi vacanti un posto di funzionario, quattro posti di as-

sistente amministrativo e un posto di operatore e, quindi, complessivamente una carenza di organico di sei unità sulle ventisette previste, oltre il Dirigente.

#### **4. IL PERSONALE DI MAGISTRATURA NEL 2023**

Come già evidenziato nel corso delle precedenti edizioni della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, permane una situazione di estrema gravità con riferimento alla copertura dell'organico del personale di magistratura.

L'organico di magistratura del T.A.R. di Lecce, originariamente previsto in complessivi 16 magistrati, è stato successivamente rideterminato in numero di 15 giusta D.P.C.M. del 26 ottobre 2020.

Risultano tuttavia attualmente in servizio solo 12 magistrati (compreso il Presidente), uno dei quali tuttavia – il Consigliere Ettore Manca – con una partecipazione all'attività giurisdizionale ridotta ad un terzo in relazione alle esigenze connesse all'espletamento del prestigioso quanto gravoso incarico di componente effettivo elettivo del nostro Organo di Autogoverno.

Con nota del 6 dicembre 2022, ho segnalato al CPGA l'estrema gravità della situazione, sollecitando l'assegnazione di almeno 3 unità, oltre alle sostituzioni connesse a eventuali quanto prevedibili domande di trasferimento; confido che ciò possa avvenire in occasione della immissione in servizio dei nuovi vincitori di concorso, prevista per i prossimi mesi dell'anno in corso.

In particolare, nel corso del 2023 si deve registrare l'esodo di ben quattro colleghi: Silvio Giancaspro, Anna Abbate, Andrea Vitucci e Alessandro Cappadonia, ai quali va il mio vivo ringraziamento per il lavoro svolto e per l'elevata professionalità, che ho avuto modo di apprezzare anche personalmente.

Peraltro già con decorrenza dal 2022 si era verificato l'esodo di altri due colleghi in conseguenza del trasferimento a domanda del Cons. Rotondano presso il T.A.R di Bari e della nomina a Consigliere di Stato del Cons. Gio-

vanni Gallone.

Tuttavia, a fronte dei sei posti in tal modo resisi vacanti, nel corso del 2023 sono stati assegnati a questo Ufficio solo cinque nuovi magistrati, ovvero i colleghi Daniela Rossi, Paolo Fusaro, Francesco Baiocco, Vincenza Calderola e Marco Martone.

Nell'augurare il benvenuto ai nuovi colleghi, che hanno fin da subito manifestato un elevato grado di preparazione e grande disponibilità, devo tuttavia evidenziare le negative ricadute sul piano della produttività connesse alla sostituzione dei magistrati in servizio con magistrati di prima nomina, atteso che per questi ultimi - come è noto - risulta prevista una consistente riduzione del carico di lavoro nel periodo iniziale.

Il T.A.R. di Lecce si conferma dunque come una sede ad altissimo indice di avvicendamento.

Peraltro, mai come in questo caso appare più conferente la citazione della famosa frase pronunciata da Marco Tullio Cicerone: *“mala tempora currunt, sed pejora parantur”*, atteso che entro il prossimo mese di marzo risulta molto probabile l'esodo di altri due valorosi magistrati e, in particolare, della Presidente Antonella Mangia (che andrebbe a presiedere una sezione interna del T.A.R. del Lazio) e del Consigliere Roberto Palmieri (che transiterebbe a domanda nel ruolo dei Consiglieri di Stato).

Appare quindi ormai ineludibile e necessaria l'urgente assegnazione di nuovi magistrati sia al fine di non vanificare i risultati faticosamente raggiunti negli anni precedenti nell'attività di abbattimento dell'arretrato, sia al fine di evitare il concreto quanto probabile rischio di violazione dei termini ex Legge Pinto.

Il protrarsi di tale gravissima situazione avrà necessariamente negative ricadute sulla funzionalità dell'Ufficiogità dal corrente anno 2024 e determinerà un inevitabile aggravamento del carico arretrato, vanificando l'impegno ed il lavoro dei magistrati e del personale nella definizione dei ricorsi pendenti, obiettivo tenacemente perseguito fin dall'anno del mio insediamento (2016).

L'auspicato raggiungimento dell'obiettivo della riduzione del conten-

zioso arretrato costituisce infatti l'imprescindibile presupposto per pervenire ad una evasione della domanda di giustizia in tempi ragionevolmente brevi, con evidente positiva ricaduta per gli interessi della collettività, perché una decisione intempestiva non può ritenersi coerente con le esigenze di tutela dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni, né compatibile con le ragioni dell'economia.

Tutte le ipotesi in cui un ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in ragione semplicemente del tempo trascorso sono qualificabili come sostanziale diniego di giustizia e costituiscono pertanto una sconfitta per la giustizia amministrativa e per lo Stato.

## 5. LOGISTICA DELL'UFFICIO

Come già evidenziato nell'anno 2023, risulta ancora inevasa l'istanza volta all'acquisizione di ulteriori spazi e di locali, che consentirebbero di assicurare supporto logistico per l'espletamento di rilevanti funzioni.

Così, ad esempio, questo Tribunale non dispone di un archivio, essendo stato dismesso fin dal 2022 quello allocato presso l'immobile sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, con conseguente esternalizzazione del servizio di archivio cartaceo.

Soprattutto questo Tribunale non dispone di una biblioteca degna di questo nome (essendo allocati i volumi in ambienti differenti ovvero nella sala destinata a Camera di Consiglio).

Senza considerare l'assenza di un vano da destinarsi all'Ufficio del Processo (allo stato non previsto tuttavia per le Sezioni Staccate) e la disponibilità di un'unica stanza a disposizione di tutti i magistrati in servizio e, peraltro, in condivisione con gli stagisti in formazione.

## 6. SEZIONI STACCATE

Come sopra evidenziato, presso il T.A.R. di Lecce, in quanto Sezione Staccata, non risulta prevista l'istituzione dell'Ufficio del Processo, invece assolutamente necessario supporto ai fini di una maggiore efficienza nell'attività giurisdizionale, nonché valido ausilio per l'implementazione dell'attività di "smaltimento" (abbattimento) dell'arretrato, in senso conforme ai principi espressi dall'Unione Europea e secondo le previsioni del PNRR.

La qualificazione di questo Tribunale come Sezione Staccata del T.A.R. Puglia appare ormai anacronistica, ingiustificata e non coerente con i principi di efficienza, di autonomia e di decentramento che pure ispirano i progetti di riforma in atto.

In particolare, il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce presenta da sempre numeri di contenzioso ben superiori a quelli della maggior parte dei Tribunali Amministrativi del territorio nazionale, collocandosi per dimensioni, se non ai primi posti, quanto meno nella fascia medio alta per numero di ricorsi, di sezioni e di magistrati assegnati (ad esempio, per numero di ricorsi depositati nel 2023 si colloca al decimo posto su ventotto uffici giudiziari, escludendo il T.A.R. del Lazio – Roma).

Il T.A.R. di Lecce provvede alla definizione della domanda di giustizia amministrativa di primo grado su un territorio che comprende ben tre province (Lecce, Brindisi e Taranto), che è sede di distretto di Corte d'Appello (Corte d'Appelli di Lecce e Sezione Staccata di Taranto), su un territorio esteso ben 7.127 Km quadrati e con una popolazione pari a 1.765.000 abitanti.

La proposta di trasformazione in Tribunali Amministrativi Regionali delle sole Sezioni Staccate coincidenti con i distretti sede di Corte d'Appello è confluita in un disegno di legge – atto Senato n. 675-XIX Legislatura (il testo di tale ddl 675, depositato il 21 aprile 2023 d'iniziativa del senatore Iannone, è allegato in calce alla presente relazione).

Tale iniziativa ha trovato larga ed anzi unanime condivisione nei rappresentanti degli Ordini Professionali Forensi e delle più autorevoli Associazioni forensi operanti nell'ambito della Giustizia amministrativa, nonché

di autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, della Politica, dell'Accademia.

La trasformazione delle Sezioni Staccate (limitatamente a quelle coincidenti con le sedi di distretto di Corte d'Appello) in Tribunali Amministrativi Regionali risulta coerente con l'evoluzione della normativa di riferimento e con la piena autonomia già riconosciuta alle stesse, nonché soprattutto con la ratio legis dell'art. 125 comma 2 della Costituzione.

Tale riforma, peraltro a costo zero per le casse dello Stato, risulterebbe foriera di importanti ricadute positive sul piano dell'efficienza e dell'organizzazione, atteso che – ad esempio – consentirebbe a questo Ufficio di disporre di un Ufficio del Processo e di una maggiore assistenza sul piano informatico, essendo prevista in organico solo per i T.A.R. la figura del funzionario informatico.

Appare quasi superfluo sottolineare l'importanza dell'ausilio della tecnologia e della informatica, quale imprescindibile presupposto dell'attività giurisdizionale e di quella amministrativa di supporto.

## **7. ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE NELL'ANNO 2023: DATI STATISTICI**

Voglio anzitutto segnalare che con decreto presidenziale n. 4/2024 e con decorrenza dal 1° febbraio 2024 ho disposto che le Udienze Pubbliche e le Udienze Camerali presso il T.A.R. di Lecce “si terranno nelle forme, nei modi e nei termini ordinari del rito processuale amministrativo” ovvero in presenza e con il ricorso alla fase delle preliminari; e ciò in relazione alla cessazione dello stato di emergenza pandemica, nonché in considerazione delle disfunzioni determinate dal sistema delle fasce orarie, non essendo prevenibile in termini di certezza il tempo di durata della trattazione orale di una causa.

Passando ai numeri, per avere un quadro complessivo di riferimento occorre considerare i dati quanto meno a partire dall'anno 2020, in cui a fronte del deposito di n. 1638 ricorsi risultano definiti in numero di 1361, con una



giacenza al 31 dicembre 2020 pari a n. 3332 cause.

Nell'anno 2021 risultano definiti n. 1730 ricorsi a fronte del deposito di n. 1764, con una pendenza di arretrato al 31 dicembre 2021 pari a n. 3405 cause.

Nell'anno 2022 risultano definiti n. 2004 ricorsi a fronte del deposito di n. 1435, con una pendenza di arretrato al 31 dicembre 2022 pari a n. 2836 cause.

Nell'anno 2023 sono stati depositati presso il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce n. 1364 ricorsi a fronte di n. 1299 definiti, con conseguente lieve aumento della giacenza rispetto all'anno precedente.

Gli anni 2020 e 2021 sono quelli maggiormente interessati dalle negative ricadute sul settore giustizia della crisi pandemica e nei quali, come può evincersi dai dati sopra riferiti, non vi è stato sostanzialmente alcun calo delle attività dell'Ufficio proprio grazie all'ausilio dell'informatica e della tecnologia, che hanno consentito la celebrazione delle udienze da remoto.

L'incremento di produttività in generale registrato soprattutto nell'anno 2022 è invece legato anche ai positivi riscontri del settore della Giustizia amministrativa e di questo Tribunale agli obiettivi posti dal PNRR, determinandosi un significativo abbattimento delle cause pendenti.

La lettura dei dati sopra riportati, con specifico riferimento a questo Ufficio giudiziario, non può prescindere dal considerare i rilevanti negativi effetti della grave carenza nell'organico del personale di magistratura, ormai risalente fino all'anno 2016, nonché l'elevato indice di avvicendamento di magistrati in servizio con magistrati di prima nomina, come già sopra evidenziato; carenze di organico e avvicendamenti che hanno raggiunto i massimi livelli proprio negli anni 2022-2023.

Quanto sopra rende evidente le ragioni che giustificano ampiamente il lieve calo di produttività registratosi nell'anno 2023, nonostante anzi il maggiore impegno profuso dai magistrati e dal personale.

Si conferma comunque in generale un calo della domanda di giustizia nell'anno 2023, cui corrisponde logicamente una lieve contrazione delle entrate derivanti dal contributo unificato, che sono state pari a euro 1.254.555

contro 1.286.441.

Si rendono necessarie sintetiche osservazioni sui ricorsi trattati in relazione alle varie materie.

Deve positivamente registrarsi una rilevante diminuzione dei ricorsi per ottemperanza, pari nell'anno 2023 a n. 142 affari rispetto ai 240 depositati nel 2022 e ai 321 depositati nell'anno 2021, trovando dunque ulteriore conferma il trend discendente iniziato nell'anno 2016.

Analogo discorso vale anche con specifico riferimento ai ricorsi per ottemperanza ex Legge Pinto, depositati nel 2023 in numero di sole 61 domande a fronte delle n. 127 depositate nell'anno precedente.

Anche per le ottemperanze ex Legge Pinto, che hanno raggiunto il picco di n. 1568 domande nell'anno 2015, si conferma il trend discendente a partire dall'anno 2016 (n. 440 domande) e fino al corrente anno, quale effetto della legge n. 208/2015 del 28.12.2015 (Legge di Contabilità 2016), recante una riforma della materia.

Permane tuttavia un consistente arretrato in materia di ottemperanze ex Legge Pinto, con il concreto rischio di superare i termini di definizione sulla ragionevole durata del processo, come da me già evidenziato in occasione della sollecitazione alla copertura dell'organico di magistratura.

Il contenzioso in questione, pur presentando in generale profili di serialità, presuppone tuttavia la definizione di specifici accertamenti anche in fatto e con riferimento a ciascun ricorso; è auspicabile in proposito che l'Avvocatura dello Stato assicuri anche per il futuro la sua presenza in udienza, atteso che l'assenza di tale importante contributo difensivo in contraddittorio con la parte ricorrente costringe il Collegio a ricorrere a defatiganti istruttorie, con conseguente allungamento dei tempi di decisione.

E' diminuito nell'anno 2023 il numero di ricorsi avverso il diniego di accesso agli atti, una materia problematica in cui si confrontano come antagonisti i principi di trasparenza e di partecipazione da un lato e il diritto alla riservatezza dall'altro.

Nel 2023 si registra invece un netto aumento del contenzioso avverso il silenzio o inerzia della Pubblica Amministrazione, che passa da n. 43 do-

mande del 2022 a ben 94 del 2023.

L'inerzia della Pubblica Amministrazione sulle istanze dei cittadini costituisce aperta violazione delle norme di legge e dei regolamenti attuativi della Legge 241/90 e ss.mm. e comporta di regola – secondo il principio della soccombenza in giudizio – la condanna al pagamento delle spese processuali, il cui esborso è suscettibile di essere valutato - nei casi più gravi - sotto il profilo del danno erariale, con conseguente doverosa trasmissione degli atti alla competente Procura della Corte dei Conti.

Le ragioni dell'inerzia sono molteplici e complesse, risultando determinate non solo dalla sovrapposizione di competenze, dalla sovrabbondanza di norme e dalla cattiva qualità delle leggi, ma anche spesso dalla c.d. paura della firma o amministrazione difensiva, che spesso determina una vera e propria paralisi dell'azione amministrativa (dovendosi sotto tale profilo valutare positivamente – a mio avviso – l'intervento riformatore della fattispecie penale dell'abuso d'ufficio).

Resta invece elevato il contenzioso in materia edilizia ed urbanistica, che da solo rappresenta il 21,9% del contenzioso.

Tornando ai numeri, nell'anno 2023 sono state pubblicate n. 1210 sentenze, delle quali n. 131 in forma di sentenza breve, nonché n. 623 provvedimenti cautelari, tra i quali ben n.179 decreti presidenziali ex art. 56 c.p.a., nonché n. 253 ordinanze collegiali.

Complessivamente i provvedimenti giurisdizionali adottati da questo Tribunale nel 2023 ammontano a n. 2256.

Come si evince dall'allegata tabella n. 15, dei ricorsi definiti al 31.12.2023 ben n. 316 sono relativi a ricorsi depositati nel medesimo anno 2023 e n. 376 sono relativi all'anno 2022, mentre le pendenze arretrate, a parte talune sporadiche giustificate eccezioni, non vanno oltre l'anno 2019 (n. 233).

Sostanzialmente costante anche il numero dei ricorsi in materia di demanio e concessioni, nonché quello relativo alla materia degli appalti pubblici.

Invariato rispetto all'anno precedente il numero dei ricorsi in tema di informativa antimafia, numeri comunque assolutamente contenuti (n. 3).

Rimane sostanzialmente invariato in termini percentuali il numero delle impugnazioni proposte avverso sentenze – sentenze brevi e provvedimenti di questo Tribunale con riferimento all’anno 2023.

Rinvio per il resto ai dati contenuti nelle allegare tabelle statistiche.

Nel corso dell’anno 2023 sono state trattate varie questioni nelle diverse sezioni.

In Prima Sezione, in particolare, con riferimento alla questione balneari, dopo l’intervento della sentenza CGUE del 20 aprile 2023 nella causa C-348/2022, è intervenuta la sentenza T.AR. Lecce sez. Prima n. 1223/2023, con cui è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto da AGCM contro il Comune di Ginosa (n.599/2021).

In Terza Sezione è stata affrontata l’inedita questione inerente lo scioglimento del Consiglio del l’Ordine degli Avvocati di Taranto, disposto per ben due volte con decreti del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, definita in sede cautelare (la prima volta con accoglimento e la seconda con il rigetto dell’istanza cautelare) con le ordinanze ampiamente motivate nn. 457/2023 e 554/2023.

Sempre in Terza Sezione, nella delicata materia delle interdittive antimafia sono intervenute la sentenza n. 1262/29023 e l’ordinanza cautelare n. 586/2023, in particolare incentrate sulle problematiche connesse al rapporto del giudizio innanzi al Giudice amministrativo e il procedimento sul controllo giudiziario innanzi al Giudice ordinario.

Ulteriori questioni di particolare interesse relative alla giurisprudenza di tutte e tre le Sezioni potranno essere consultate nella allegata raccolta delle massime, curata dal dott. Francesco Lubelli, che ringrazio per l’importante contributo.

## **8. BREVI CONSIDERAZIONI GENERALI**

Come è noto nel nostro paese sono in vigore svariate decine di migliaia di atti normativi, tra D.P.R., decreti legislativi, leggi ordinarie, regolamenti

governativi, cui vanno aggiunte le leggi regionali e delle province autonome, spesso contraddittorie e carenti anche sotto il profilo della tecnica legislativa, nonché tutte le norme del c.d. soft law (linee guida, raccomandazioni, pareri vincolanti), oltre le norme di derivazione euro-unionale immediatamente e direttamente efficaci negli stati membri.

A questo va aggiunto il problema della sovrapposizione di competenze e quello della eccessiva complessità dei procedimenti.

Tale situazione, se costituisce un limite ed un ostacolo per il dirigente che voglia correttamente operare nell'interesse dell'amministrazione, costituisce al tempo stesso un comodo alibi per chi voglia invece favorire interessi privati in danno dell'interesse pubblico.

Ed invero, come già segnalato in precedenti occasioni, nell'esercizio del potere discrezionale si annida il concreto rischio del perseguimento di interessi personali ed estranei a quelli della pubblica amministrazione.

L'attività amministrativa collusa, ovvero l'esercizio deviato della discrezionalità, è molto spesso sintomatico di fenomeni di corruzione o di infiltrazione nei centri decisionali delle pubbliche amministrazioni da parte di sodalizi criminali organizzati.

Il giudice amministrativo è chiamato dunque a svolgere un ruolo importante in tema di controllo della legalità dell'azione amministrativa, anche attraverso il ricorso alla funzione conformativa e a tutti i rimedi offerti dall'ordinamento per sanzionare l'inerzia o i tentativi di elusione della pronuncia del giudice, che spesso si celano nella fase della riedizione del potere discrezionale.

Tale valutazione presuppone un approccio del giudice amministrativo caratterizzato da grande sensibilità ed umiltà, nella piena consapevolezza delle rilevanti difficoltà che affliggono l'azione dei soggetti preposti all'esercizio delle funzioni amministrative.

In proposito torno a segnalare che il limitato numero di ricorsi in tema di informative antimafia non costituisce indice univoco e probante di una regressione dei fenomeni infiltrativi nelle pubbliche amministrazioni, come ha bene evidenziato il Procuratore Generale nell'intervento pronunciato in

occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte d'Appello di Lecce, nel quale ha sottolineato come da tempo il sodalizio criminale operante sul territorio del Salento abbia concentrato le sue attenzioni in vari settori dell'economia, consolidando il suo potere attraverso meccanismi collusivi e corruttivi, attraverso collegamenti diretti con amministratori della cosa pubblica e dirigenti.

## 9. QUESTIONI CONCESSIONI BALNEARI

Come è noto il T.A.R. di Lecce ha espresso un orientamento giurisprudenziale non allineato rispetto a talune pronunce di altri giudici amministrativi con riferimento alle questioni relative al conflitto tra la normativa nazionale di cui alla legge 145/18 e la direttiva dell'Unione Europea c.d. Bolkestein.

Proprio per tale motivo, anche alla luce dei successivi sviluppi scaturiti direttamente o indirettamente dalle nostre sentenze, non posso esimermi dal fare alcune brevi osservazioni sul tema.

Occorre anzitutto premettere che la definizione della questione balneari impropriamente risulta trasferita nelle aule della giustizia amministrativa in quanto la relativa soluzione si apparteneva e si appartiene al Governo e alla funzione politica, purtroppo rimasta invece inerte per troppo tempo.

Da una veloce ricerca testuale sulle relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario di questo Tribunale e di relazioni connesse ad eventi convegnistici, relative all'arco temporale che va dal 2018 ad oggi, emerge che tutte le sollecitazioni volte ad evidenziare l'esigenza improrogabile di porre mano senza indugio ad una riforma del settore e ad una normativa volta a garantire uniforme ed effettiva attuazione della direttiva servizi sono rimaste del tutto inascoltate.

Ho sempre evidenziato che per gli operatori del settore turistico balneare, settore peraltro trainante per l'economia del nostro territorio, sarebbe risultato danno ben più grave rispetto a quello riconducibile all'applicazione della direttiva servizi quello connesso al caos e alla totale incertezza norma-

tiva.

Si potrebbe dire “tanto tuonò che piovve”.

Ho ritenuto pertanto opportuno limitarmi ad una breve obiettiva cronistoria degli eventi, non intendendo ovviamente entrare nel merito delle questioni trattate, che potranno essere eventualmente approfondite da chi avesse interesse attraverso la lettura delle nostre ordinanze e sentenze.

*Avverso gli atti ricognitivi della proroga delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2033 di cui alla legge 145/2018, adottati dalle amministrazioni comunali di Manduria e di Ginosa, sono stati proposti dall’A.G.C.M. due ricorsi distinti ma aventi identico contenuto (rispettivamente al ruolo generale con nn. 598/2021 e 599/2021).*

*Fissati entrambi per la trattazione in udienza pubblica, è stato deciso con sentenza solo il ricorso proposto contro il comune di Manduria, difettando per l’altro ricorso i termini a difesa in relazione all’avvenuta proposizione di motivi aggiunti da parte della ricorrente AGCM.*

*Con sentenza n.981/2021 è stato respinto il ricorso di AGCM e tale sentenza è stata da quest’ultima impugnata; il Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, con proprio decreto -ed esercitando per la prima volta il potere di cui all’art. 99 comma 2 c.p.a. - ha assegnato l’affare all’Adunanza Plenaria che, sotto la sua presidenza, con sentenza n. 18/2021 ha accolto le tesi dell’appellante riformando la nostra sentenza di primo grado.*

*E’ stata dunque fissata presso l’udienza pubblica di trattazione del ricorso proposto da AGCM contro il Comune di Ginosa (r.g. 599/21) e, questo Tribunale, non condividendo le conclusioni a cui era giunta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza collegiale n. 743/2022 dell’11.5.2022, ha disposto rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E.- sia sulla validità della Direttiva, che sulla interpretazione del diritto unionale, previa sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte.*

*Il Presidente della C.G.U.E. con proprio decreto, ha disposto la trattazione in via prioritaria della causa e la Corte, avvalendosi di specifica norma del proprio regolamento interno, ha statuito la trattazione della causa con rito camerale e senza l’audizione delle parti.*

*Il 20 aprile 2023 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa sulla causa C-348/2022 AGCM vs Comune di Ginosa.*

*La causa r.g. 599/21 (AGCM contro il Comune di Ginosa) è stata quindi fissata per la trattazione nel merito e, sulla base peraltro di istanza in tal senso formulata anche dalla stessa ricorrente, con sentenza n. 1223/2023 del 2.11.2023, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, sia in ragione delle sopravvenienze normative nel frattempo intervenute, sia in ragione delle innovative statuizioni introdotte dalla Corte di Giustizia con riferimento alla competenza dello Stato-amministrazione, nonché con riferimento all’esercizio del potere di-*

*screzionale in ordine alla scelta delle modalità e nei criteri di valutazione della scarsità della risorsa disponibile.*

Come è noto, la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 18/2021, impugnata per difetto ed eccesso di giurisdizione con ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, è stata cassata con sentenza delle Sezioni Unite n. 32559/23 del 23 novembre 2023, con rinvio all'Adunanza Plenaria.

La sentenza delle Sezioni Unite ha cassato la sentenza Adunanza Plenaria n. 18/2021 ritenendo che la dichiarata inammissibilità dei vari atti di intervento *ad opponendum* abbia integrato una violazione del diritto al contraddittorio, privando i soggetti interventori del diritto alla difesa in giudizio.

In particolare la motivazione che ha supportato la citata sentenza della Corte di Cassazione muove dalla valutazione degli effetti connessi all'applicazione del terzo comma dell'art. 99 c.p.a, che prevede l'obbligo delle sezioni semplici del Consiglio di Stato di conformarsi al decisum dell'Adunanza Plenaria, determinandosi in tal modo un effetto a cascata in grado di condizionare in senso negativo e vincolante l'esito dei ricorsi afferenti la medesima questione, privando in tal modo i diretti interessati della possibilità di esercitare il diritto di difesa a tutela dei propri interessi.

Occorre dare atto che la sentenza delle Sezioni Unite esprime – a mio avviso - un elevato livello di civiltà giuridica, in quanto sottolinea anzitutto l'esigenza che tutti gli interessi in conflitto debbano necessariamente trovare ingresso e terreno di confronto all'interno del processo.

Le SS.UU. hanno doverosamente circoscritto l'ambito decisionale a tale preliminare ed assorbente profilo di rito e disponendo nel resto il rinvio e la restituzione degli atti all'Adunanza Plenaria, sia pure con la chiara indicazione - nella chiusa della motivazione - della necessità di tener conto delle sopravvenienze normative nel frattempo intervenute.



## 10. CONCLUSIONI

Il contesto generale si caratterizza per l'estrema incertezza, per la sovrapposizione delle competenze e per l'assenza di efficaci centri decisionali.

Il mancato rispetto dei ruoli e la costante violazione del principio della separazione dei poteri dello Stato realizzano complessivamente una situazione oltremodo destabilizzante dando luogo a una serie di singolari fenomeni.

Così ad esempio, l'attività delle pubbliche amministrazioni risulta spesso paralizzata dal timore di iniziative della magistratura penale requirente, in particolare per la fattispecie dell'abuso in atti d'ufficio, determinando il noto e diffuso fenomeno noto come "amministrazione difensiva" o "paura della firma".

Sotto altro profilo, la funzione legislativa risulta ormai di fatto e costantemente esercitata dal Governo, con un Parlamento spesso chiamato solo alla approvazione di leggi di delega ovvero alla conversione di decreti legge.

Si evince peraltro una sostanziale sfiducia del Governo legislatore nei confronti dell'amministrazione attiva e ciò alla luce del sempre più frequente ricorso a leggi provvedimento, mentre – dall'altra parte -la stessa certezza e l'efficacia cogente della norma di legge viene in qualche modo posta in dubbio dall'incombente potere dovere di disapplicazione della legge nazionale, qualora ritenuta incompatibile con la prevalente normativa euro-unionale.

Il quadro che ne deriva – e nel quale devono operare i dirigenti delle pubbliche amministrazioni - è caratterizzato da grande confusione.

In tale contesto di discontinuità ed incertezza il giudice amministrativo deve svolgere la sua funzione di garante, realizzando e garantendo al tempo stesso i diritti e gli interessi dei cittadini, ma anche -attraverso il controllo della legittimità dell'azione amministrativa – lo stesso interesse pubblico.

Il giudice amministrativo è il giudice che tutela gli interessi legittimi dei cittadini in sede di giurisdizione generale di legittimità e i diritti soggettivi nell'ambito della giurisdizione esclusiva; è il giudice dei diritti fondamentali della persona (diritto alla salute), come hanno dimostrato anche le

recenti vicende giudiziarie legate al periodo della crisi pandemica, ma anche il giudice dei conflitti tra pubbliche amministrazioni e il giudice delle questioni di interesse dell'economia e dello sviluppo sostenibile (energia e fonti rinnovabili).

Spesso il decisore politico ha fatto – a volte impropriamente - ricorso alla Giustizia amministrativa per risolvere questioni e criticità che non era in grado di risolvere, determinando in tal modo un sovraccarico di responsabilità e una sovraesposizione mediatica, che mal si conciliano con l'esercizio della funzione giurisdizionale.

(Mi avvio rapidamente a concludere).

La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce occasione di bilanci e insieme di progetti e di buoni propositi.

Volgendo lo sguardo al passato, in un certo senso si potrebbe dire che la giustizia amministrativa, sorta probabilmente al precipuo scopo di sottrarre al sindacato del Giudice ordinario il controllo sul potere amministrativo per affidarlo a un giudice più sensibile alle esigenze dell'esecutivo, abbia tradito le finalità per le quali era stata istituita, caratterizzandosi sempre più per una puntuale attenzione nei confronti delle esigenze di tutela della collettività.

Per rendersi conto dell'enorme cammino percorso sarebbe sufficiente una semplice disamina di alcuni istituti sostanziali e processuali sotto il profilo storico evolutivo.

Così, ad esempio, l'elaborazione della nozione dell'atto politico o quella relativa all'inviduazione dei mezzi di tutela contro il silenzio o l'inerzia della pubblica amministrazione.

Nel costante tentativo di dare adeguata risposta alle esigenze di giustizia espresse dai cittadini, il giudice amministrativo è pervenuto per esempio ad un elevato – e per certi aspetti forse anche eccessivo - livello di elaborazione concettuale della figura dell'interesse legittimo, a partire dalla sua controversa natura (sostanziale ovvero procedimentale) per giungere fino all'interesse indiretto e all'interesse strumentale.

In assenza di alcuna codificazione di diritto amministrativo (sia sostan-

ziale che processuale), il giudice amministrativo ha manifestato una straordinaria capacità di forgiare da se stesso gli strumenti di tutela e molto spesso l'elaborazione concettuale è stata solo successivamente recepita e trasfusa in norme di legge.

Il diritto vivente espresso dalla giustizia amministrativa è risultato dunque spesso trainante anche rispetto all'attività legislativa.

Si può dire – senza tema di smentita - che la giustizia amministrativa ha scritto finora una pagina importante per la legalità e la giustizia nel Paese, una bella storia insomma.

Siamo tuttavia probabilmente alle soglie di una svolta epocale, la cui reale portata e i cui effetti sulla complessiva tenuta dell'ordinamento e del sistema socio-economico non sembrano essere stati oggetto di adeguata e sufficiente valutazione.

Concludo questa relazione con l'auspicio che la giustizia amministrativa, magari opportunamente rinnovata e riformata, possa continuare a essere un punto di riferimento per i cittadini, come per le pubbliche amministrazioni, a tutela della legalità dell'azione amministrativa.

Una bella scommessa per il futuro.

Noi - con l'impegno di sempre - ci proveremo.

Ringrazio tutti per l'attenzione.



# Dati Statistici




T.A.R. LECCE


1 – RICORSI DEPOSITATI NEL 2023

Ricorsi	1ª sezione	2ª Sezione	3ª Sezione	TOTALE
<b>Assegnati alla sezione</b>	517	469	378	<b>1364</b>
% assegnati alla Sezione sul totale dei ricorsi depositati	37,9%	34,4%	27,7%	100,0%
<b>di cui con sospensione assegnati alla sezione</b>	282	234	171	687
% con sospensione sugli assegnati alla sezione	54,5%	49,9%	45,2%	50,4%
% con sospensione sul totale dei ricorsi con sospensione (n. 687)	41,0%	34,1%	24,9%	100,0%
% con sospensione sul totale dei ricorsi depositati (n. 1364)	20,7%	17,2%	12,5%	50,4%

2 – RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE



3 – RICORSI CON SOSPENSIVA SUL TOTALE DEI RICORSI DEPOSITATI



## T.A.R. LECCE

## 4 - RICORSI DEPOSITATI NEL 2023 DISTINTI PER TIPOLOGIA

Tipologia di Ricorso	1 <sup>a</sup> Sezione	2 <sup>a</sup> Sezione	3 <sup>a</sup> Sezione	Totale 2023	Totale 2022	Differenza Anno precedente	Differenza in % 2023/2022
Avverso diniego accesso ai documenti	0	59	0	59	68	-9	-13,24%
Avverso silenzio P.A.	26	26	49	101	71	30	42,25%
Elettorale	5	0	0	5	2	3	150,00%
In ottemperanza	73	28	41	142	240	-98	-40,83%
Opposizione di terzo	1	0	0	1	0	1	0,00%
ORDINARIO	400	271	248	919	902	17	1,88%
Per ingiunzione	0	7	0	7	15	-8	-53,33%
Revocazione	0	0	0	0	0	0	0,00%
Risarcimento del danno	1	2	1	4	8	-4	-50,00%
Rito Abbreviato	1	8	11	20	8	12	150,00%
Rito appalti	3	56	17	76	89	-13	-14,61%
Trasposizione da ricorso straordinario al Capo dello Stato	4	4	4	12	25	-13	-52,00%
Domanda di accertamento di nullità	0	0	1	1	0	1	0,00%
Riassunzione per incompetenza	3	8	6	17	7	10	142,86%
<b>TOTALE</b>	<b>517</b>	<b>469</b>	<b>378</b>	<b>1364</b>	<b>1435</b>	<b>-71</b>	<b>-4,95%</b>




## T.A.R. LECCE

## 5 - RICORSI DEPOSITATI NEL 2023 DISTINTI PER MATERIA

Classificazione	Totale 2023	Totale 2022	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	63	70	-7
AGRICOLTURA E FORESTE	37	23	14
AMBIENTE	28	36	-8
ANTICHITÀ, BELLE ARTI, BENI CULTURALI	3	1	2
APPALTI	77	94	-17
ARMI	13	12	1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	9	9	0
AVVOCATI	3	5	-2
BENI PAESAGGISTICI	46	48	-2
CACCIA E PESCA	1	2	-1
CARABINIERI	17	16	1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	3	2	1
COMMERCIO, INDUSTRI E ARTIGIANATO	40	71	-31
COMUNI	17	28	-11
CONCORSI	36	31	5
DEMANIO E PATRIMONIO	77	71	6
EDILIZIA ED URBANISTICA	299	282	17
ELEZIONI	5	2	3
ENTI PUBBLICI	1	10	-9
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	34	29	5
FARMACIA	5	5	0
FORZE ARMATE	18	13	5
INDUSTRIA	5	3	2
INFORMATIVA ANTIMAFIA	3	7	-4
INQUINAMENTO	34	25	9
ISTRUZIONE, INSEGNANTI	15	46	-31
LEGGE PINTO	61	127	-66
MAGISTRATI	1	2	-1
MILITARI	49	49	0
PATENTE DI GUIDA	9	10	-1
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	8	0	8
POLIZIA DI STATO E PENITENZIARIA	20	10	10
PREVIDENZA E ASSISTENZA	31	32	-1
PROFESSIONI E MESTIERI	8	12	-4
PUBBLICO IMPIEGO	20	19	1
REGIONE E PROVINCIA	0	5	-5
REVISIONE PREZZI	42	3	39
RIFIUTI	16	33	-17
SANITA' PUBBLICA	21	55	-34
SERVIZI PUBBLICI	5	4	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0	8	-8
SICUREZZA PUBBLICA	20	16	4
SILENZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	94	44	50
STRANIERI	40	36	4
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI	7	3	4
VITTIME DEL DOVERE	3	2	1
ALTRE CLASSIFICAZIONI	20	24	-4
<b>TOTALI</b>	<b>1364</b>	<b>1435</b>	<b>-71</b>

## T.A.R. LECCE

### 6 - RICORSI DEPOSITATI NEL 2023 DISTINTI PER MATERIA (PERCENTUALE)



T.A.R. LECCE

7 - PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NEL 2023

Tipologia Provvedimento	1 <sup>a</sup> sezione	2 <sup>a</sup> Sezione	3 <sup>a</sup> Sezione	TOTALE
SENTENZA	478	299	302	1079
SENTENZA BREVE	57	60	14	131
TOTALE SENTENZE	535	359	316	1210
% Sentenze per sezione	44,2%	27,7%	28,0%	100,0%
ORDINANZA CAUTELARE	168	139	137	444
DECRETO CAUTELARE	70	47	62	179
TOTALE PROVVEDIMENTI CAUTELARI	238	186	199	623
% Provv. Cautelari per Sezione	37,8%	31,3%	30,9%	100,0%
ORDINANZA COLLEGALE	102	92	59	253
% Ordinanze Collegiali per Sezione	40,3%	36,4%	23,3%	100,0%
DECRETO DECISORIO	34	15	15	64
ORDINANZA PRESIDENZIALE	0	0	0	0
DECRETO INGIUNTIVO	0	5	0	5
DECRETO COLLEGALE	4	2	0	6
DECRETO PRESIDENZIALE	8	11	20	39
DISPOSITIVO DI SENTENZA	0	1	0	1
GRATUITO PATROCINIO	1	10	44	55
TOTALE PROVVEDIMENTI PER SEZIONE	922	681	653	2256
<b>% Provvedimenti per Sezione</b>	<b>40,9%</b>	<b>30,2%</b>	<b>28,9%</b>	<b>100,0%</b>

8 - RICORSI DEFINITI CON SENTENZA NEL 2023 PER ESITO

Esito	Totale
ACCOGLIE	358
ACCOLTO PARZIALMENTE	42
RESPINGE	320
ALTRI ESITI	482
<b>TOTALE</b>	<b>1.202</b>

## T.A.R. LECCE

## 9 - RICORSI DEFINITI NEL 2023 CON SENTENZA PER MATERIA

Classificazione	Totale 2023	Totale 2022	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	53	119	-66
AGRICOLTURA E FORESTE	14	19	-5
AMBIENTE	54	85	-31
ANTICHITÀ E BELLE ARTI, BENI CULTURALI	3	3	0
APPALTI	89	95	-6
ARMI	12	19	-7
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	37	94	-57
AVVOCATI	0	1	-1
BENI PAESAGGISTICI	20	12	8
CACCIA E PESCA	0	0	0
CARABINIERI	4	3	1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	6	2	4
COMMERCIO E ARTIGIANATO	46	74	-28
COMUNE E PROVINCIA	27	37	-10
CONCORSI	15	16	-1
DEMANIO E PATRIMONIO	74	81	-7
EDILIZIA ED URBANISTICA	208	365	-157
ELEZIONI	3	4	-1
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	5	7	-2
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	90	233	-143
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	31	35	-4
FARMACIA	4	5	-1
FORZE ARMATE	41	67	-26
INDUSTRIA	4	11	-7
INFORMATIVA ANTIMAFIA	5	10	-5
INQUINAMENTO	24	24	0
ISTRUZIONE, INSEGNANTI	13	44	-31
LEGGE PINTO	3	7	-4
MAGISTRATI	0	0	0
MILITARI	13	6	7
PATENTE DI GUIDA	5	5	0
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	2	0	2
POLIZIA DI STATO E PENITENZIARIA	7	14	-7
PREVIDENZA E ASSISTENZA	29	18	11
PROFESSIONI E MESTIERI	25	21	4
PUBBLICO IMPIEGO	51	45	6
REGIONE	1	2	-1
REVISIONE PREZZI	3	0	3
RIFIUTI	26	75	-49
SANITÀ PUBBLICA	37	6	31
SERVIZI PUBBLICI	3	4	-1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1	27	-26
SICUREZZA PUBBLICA	14	40	-26
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	53	13	40
STRANIERI	28	36	-8
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI	8	5	3
VITTIME DEL DOVERE	4	2	2
ALTRE	7	17	-10
<b>TOTALI</b>	<b>1202</b>	<b>1808</b>	<b>-606</b>

## T.A.R. LECCE

10 - RICORSI DEFINITI NEL 2023 DISTINTI CON ALTRI  
PROVVEDIMENTI PER MATERIA

Classificazione	Totale 2023	Totale 2022	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	5	1	4
AGRICOLTURA E FORESTE	2	3	-1
AMBIENTE	8	9	-1
ANTICHITÀ E BELLE ARTI, BENI CULTURALI	0	1	-1
APPALTI	8	3	5
ARMI	0	0	0
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	5	15	-10
BENI PAESAGGISTICI	1	2	-1
CACCIA E PESCA	0	1	-1
CARABINIERI	0	0	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0	0
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	2	16	-14
COMUNE E PROVINCIA	4	2	2
CONCORSI	2	1	1
DEMANIO E PATRIMONIO	6	7	-1
EDILIZIA ED URBANISTICA	23	47	-24
ELEZIONI	0	2	-2
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	0	0	0
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	8	16	-8
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	0	1	-1
FARMACIA	0	0	0
FORZE ARMATE	3	0	3
INDUSTRIA	0	0	0
INFORMATIVA ANTIMAFIA	1	3	-2
INQUINAMENTO	0	6	-6
ISTRUZIONE, INSEGNANTI	1	1	0
LEGGE PINTO	1	0	1
MAGISTRATI	1	0	1
MILITARI	1	2	-1
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	1	-1
PATENTE DI GUIDA	0	0	0
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	1	0	1
POLIZIA DI STATO E PENITENZIARIA	0	1	-1
PROFESSIONI E MESTIERI	0	9	-9
PUBBLICO IMPIEGO	2	3	-1
REGIONE	0	0	0
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVISIONE PREZZI	1	0	1
RIFIUTI	0	7	-7
SANITA' PUBBLICA	7	5	2
SERVIZI PUBBLICI	0	1	-1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0	0	0
SICUREZZA PUBBLICA	0	5	-5
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0	1	-1
STRANIERI	4	7	-3
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	0	0	0
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
ALTRE	0	1	-1
<b>TOTALI</b>	<b>97</b>	<b>180</b>	<b>-83</b>

T.A.R. LECCE

11 - RICORSI DEPOSITATI PER OTTEMPERANZA

Anno	Prima Sezione	Seconda Sezione	Terza Sezione	TOTALE
2012	400	60	35	495
2013	302	237	232	771
2014	613	467	495	1575
2015	797	553	540	1890
2016	207	276	195	678
2017	355	67	61	483
2018	324	50	56	430
2019	285	88	57	430
2020	238	64	30	332
2021	196	103	22	321
2022	137	43	60	240
2023	73	28	41	142

12 - RICORSI DEPOSITATI PER OTTEMPERANZA LEGGE PINTO

Anno	Prima Sezione	Seconda Sezione	Terza Sezione	TOTALE
2012	369	-	-	369
2013	248	184	205	637
2014	434	451	460	1.345
2015	527	530	511	1.568
2016	163	150	127	440
2017	323	-	-	323
2018	285	-	-	285
2019	273	-	-	273
2020	224	-	-	224
2021	156	-	-	156
2022	127	-	-	127
2023	61	-	-	61

T.A.R. LECCE

13 - CONTRIBUTO UNIFICATO

<b>Anno</b>	<b>Importo dovuto</b>
2013	1.521.770
2014	1.631.199
2015	1.537.729
2016	1.472.585
2017	1.241.306
2018	1.263.689
2019	1.415.120
2020	1.353.190
2021	1.393.687
2022	1.286.441
2023	1.254.555

14 - ANNO 2023

<b>Giacenza al 31.12.2022</b>	<b>Ricorsi depositati 2023</b>	<b>Ricorsi definiti con sentenza 2023</b>	<b>Ricorsi definiti con decreto decisorio 2023</b>	<b>Ricorsi definiti con altri provvedimenti 2023</b>	<b>Totale Ricorsi definiti 2023</b>	<b>Ricorsi riaperti nel 2023</b>	<b>Giacenza al 31.12.2023</b>
2836	1364	1202 (di cui 132 con sentenza breve)	64	33	1299	21	2922

## T.A.R. LECCE

## 15 – RICORSI DEFINITI AL 31.12.2023 PER ANNO DI DEPOSITO

Anno	1ª Sezione	2ª Sezione	3ª Sezione	TOTALE
2009	-	-	-	0
2010	-	-	-	0
2011	-	-	-	0
2012	-	-	-	0
2013	-	-	1	1
2014	1	1	-	2
2015	-	-	1	1
2016	1	1	2	4
2017	7	-	3	10
2018	39	3	6	48
2019	113	25	7	145
2020	100	84	47	231
2021	98	43	24	165
2022	125	87	164	376
2023	87	157	72	316
<b>TOTALE</b>	<b>571</b>	<b>401</b>	<b>327</b>	<b>1299</b>



## T.A.R. LECCE

## 16 – RICORSI PENDENTI AL 31.12.2023 PER ANNO DI DEPOSITO

Anno	1ª Sezione	2ª Sezione	3ª Sezione	TOTALE
2007	-	-	1	1
2008	-	-	-	0
2009	-	-	-	0
2010	-	-	-	0
2011	-	-	1	1
2012	-	-	2	2
2013	-	-	21	21
2014	-	-	2	2
2015	-	-	1	1
2016	-	-	3	3
2017	2	-	2	4
2018	6	2	6	14
2019	133	2	98	233
2020	243	18	62	323
2021	353	107	113	573
2022	342	108	228	678
2023	430	317	319	1066
<b>TOTALE</b>	<b>1509</b>	<b>554</b>	<b>859</b>	<b>2922</b>

T.A.R. LECCE

17 - APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO PROVVEDIMENTI  
T.A.R. PUGLIA - SEZIONE DI LECCE

AVVERSO SENTENZA/SENTENZA BREVE												
ANNO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	% 2023 rispetto al 2022
SEZIONE PRIMA	248	176	158	582	130	82	91	94	81	95	105	10,53%
SEZIONE SECONDA	121	169	151	441	119	68	49	111	111	82	84	2,44%
SEZIONE TERZA	72	95	92	259	26	35	38	52	57	74	53	-28,38%
<b>TOTALE</b>	<b>441</b>	<b>440</b>	<b>401</b>	<b>1282</b>	<b>275</b>	<b>185</b>	<b>178</b>	<b>257</b>	<b>249</b>	<b>251</b>	<b>242</b>	<b>-3,59%</b>

18 - APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO PROVVEDIMENTI  
T.A.R. PUGLIA - SEZIONE DI LECCE

AVVERSO ORDINANZA												
ANNO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	% 2023 rispetto al 2022
SEZIONE PRIMA	22	24	30	28	22	23	22	11	5	7	9	28,57%
SEZIONE SECONDA	18	19	12	17	20	12	8	20	23	13	21	61,54%
SEZIONE TERZA	24	15	17	19	31	44	44	33	49	45	41	-8,89%
<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>64</b>	<b>73</b>	<b>79</b>	<b>74</b>	<b>64</b>	<b>77</b>	<b>65</b>	<b>71</b>	<b>9,23%</b>

T.A.R. LECCE

19 - ESITO PROVVEDIMENTI DEL C.D.S. PUBBLICATI NEL 2023 RIGUARDANTI  
APPELLI SU SENTENZE DEL T.A.R. LECCE

ESITI DECISIONI (SENTENZA/ SENTENZA BREVE)							
ESITO	Prima sezione	Seconda Sezione	Terza Sezione	TOTALE ESITO 2023	% sul totale esiti	TOTALE ESITO 2022	% 2023 rispetto al 2022
ACCOGLIE	9	5	6	20	32,79%	12	66,67%
RESPINGE	11	17	8	36	59,02%	29	24,14%
ACCOLTO PARZIALMENTE/ NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
DICHIARA IMPROCEDIBILE	0	1	0	1	1,64%	1	0,00%
IMPOCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
RIUNISCE	0	0	2	2	3,28%	0	200,00%
ALTRO	2	0	0	2	3,28%	2	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>38,64%</b>

20 - ESITO PROVVEDIMENTI DEL C.D.S. PUBBLICATI NEL 2023 RIGUARDANTI  
APPELLI SU SENTENZE DEL T.A.R. LECCE

ESITI ORDINANZE (ORDINANZA CAUTELARE/ ORDINANZA COLLEGIALE) DECRETO COLLEGIALE							
ESITO	Prima sezione	Seconda Sezione	Terza Sezione	TOTALE ESITO 2023	% sul totale esiti	TOTALE ESITO 2022	% 2023 rispetto al 2022
ACCOGLIE	9	8	5	22	36,07%	32	-31,25%
RESPINGE	13	1	5	19	31,15%	32	-40,63%
INTERLOCUTORIO/A	2	0	0	2	3,28%	3	-33,33%
FISSA UDIENZA PUBBLICA	1	7	1	9	14,75%	5	80,00%
PRENDE ATTO RINUNZIA ISTANZA CAUTELARE	2	1	1	4	6,56%	3	33,33%
ALTRO	3	2	0	5	8,20%	8	-37,50%
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>-26,51%</b>

T.A.R. LECCE

21 - ESITO ORDINANZE CAUTELARI DEL C.D.S. PUBBLICATE NEL 2023  
RIGUARDANTI APPELLI SU ORDINANZE DEL T.A.R. LECCE

ESITO	Prima sezione	Seconda Sezione	Terza Sezione	TOTALE ESITO 2023	% sul totale esiti	TOTALE ESITO 2022	% 2023 rispetto al 2022
ACCOGLIE	4	6	13	23	34,33%	30	-23,33%
RESPINGE	5	15	20	40	59,70%	29	37,93%
DICHIARA IMPROCEDIBILE	0	0	1	1	1,49%	0	100,00%
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0	0	0,00%	1	-100,00%
PRENDE ATTO RINUNZIA ISTANZA CAUTELARE	0	0	3	3	4,48%	2	50,00%
ALTRO	0	0	0	0	0,00%	1	-100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>63</b>	<b>6,35%</b>

Rassegna Massimario  
Giurisprudenza  
2023



### TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 5 gennaio 2023, n. 33

**Contratti della P.A. – Gara – Soccorso istruttorio ex art. 83, D.Lgs. n. 50/2016 – Ove configga con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti.**

In sede di gara pubblica, il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, non si giustifica nei casi in cui configga con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio.

### TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 5 gennaio 2023, n. 34

**Contratti della P.A. – Gara – Appalti di servizi – Ammissione in gara e aggiudicazione – Ad una ditta che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, sia priva della certificazione di qualità ISO 45001 – Ove tale certificazione sia espressamente richiesta, a pena di esclusione, dalla lex specialis.**

È illegittima l’ammissione, in una gara di appalto di servizi – e la successiva aggiudicazione – di una ditta che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione sia dichiaratamente non in possesso della certificazione di qualità ISO 45001, ove tale certificazione sia espressamente richiesta, a pena di esclusione, dalla lex specialis di gara. Deve infatti ritenersi affetto da illegittimità il provvedimento di ammissione alla gara di un concorrente, nel caso in cui il requisito di partecipazione venga conseguito in un momento non anteriore al termine di presentazione delle offerte, in quanto, diversamente opinando, si arrecherebbe un grave vulnus al principio di par condicio, dal punto di vista dell’elusione a titolo particolare del termine perentorio di partecipazione.

### TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 19 gennaio 2023, n. 106

**Contratti della P.A. – Gara – Ammissione in gara – Di una ditta che ha commesso un grave illecito professionale – Motivazione della P.A. appaltante sulla rilevanza dell’illecito professionale e sulla sua incidenza sull’affidabilità del concorrente – Può anche essere implicita o desumersi dal fatto concludente della non estromissione dell’impresa dalla gara.**

Uno specifico e puntuale obbligo motivazionale circa la rilevanza dell’illecito professionale e la sua incidenza sull’affidabilità del concorrente, incombe alla stazione appaltante nel solo caso in cui la stessa pervenga alla determinazione di escludere il concorrente, e non anche nell’ipotesi opposta di ammissione, per essere la vicenda ritenuta non rilevante o non incidente; pertanto, la motivazione di ammissione può

anche essere implicita o desumersi dal fatto concludente della non estromissione dell'impresa dalla gara, mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di inaffidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale

### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III - sentenza 23 gennaio 2023, n. 112**

**Contratti della P.A. – Commissione di gara – Nomina – Disciplina di cui all'art. 77 del D.L.vo n. 50 del 2016 – Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.**

**2. Contratti della P.A. – Gara – Appalti di servizi – Da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione in forma numerica delle offerte – Casi in cui integra una sufficiente motivazione.**

1. In materia di gare di appalto e, in particolare, di individuazione del momento in cui deve essere nominata la commissione giudicatrice, deve ritenersi che l'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. non imponga, omettendo di riprodurre sul punto la previsione in passato contenuta nel D.Lgs. n. 163 del 2006, che la Commissione di gara debba essere nominata prima dell'apertura delle buste e, dunque, prima di conoscere il novero dei partecipanti. Per contro, appare significativa la circostanza che lo stesso art. 77 comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016 preveda "che al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6". È, infatti, di tutta evidenza che l'apprezzamento da parte dei Commissari della sussistenza o meno di una ipotesi di astensione o incompatibilità passa necessariamente per la previa conoscenza degli operatori partecipanti alla procedura di affidamento.

2. Il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il momento valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico.

### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 24 gennaio 2023, n. 116**

**Contratti della P.A. – Gara – Appalti di lavori – Requisito della iscrizione alla Camera di Commercio – Criteri secondo cui deve essere interpretato.**

L'art. 83, comma 3, del codice dei contratti pubblici si limita a prescrivere da una parte, che ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionali, i concorrenti alle gare [...] devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per



l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, senza tuttavia specificare che l'iscrizione debba sussistere in relazione all'attività esercitata in via primaria; dall'altra, che "ciò che rileva ai fini dell'idoneità professionale è che l'impresa abbia maturato esperienza nell'ambito di interesse della stazione appaltante, il che non è escluso o contraddetto dal carattere secondario assunto da tale attività rispetto al core business aziendale.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III - sentenza 20 febbraio 2023, n. 254**

**Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Per la realizzazione di campi da "Padel" –**

L'installazione dei campi da "Padel" richiede il preventivo ottenimento di apposito titolo edilizio. Ciò in quanto, per le caratteristiche tecniche delle opere (strutture in ferro e vetro stabilmente infisse nel terreno e rimovibili solo a seguito di specifiche opere di demolizione) e, nella specie, l'uso temporaneo ancorché non occasionale dei manufatti (per un totale di quarantacinque giorni l'anno per due anni di seguito), integra, nella sostanza, l'esercizio stagionale di una struttura sportiva precaria che non può, come tale, rientrare tra le attività "tout court" libere o assoggettate a mera comunicazione di inizio lavori.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 3 marzo 2023, n. 314**

**Atto amministrativo – Diritto di accesso – Agli atti di una gara pubblica – Differimento da parte della stazione appaltante – Nel caso di istanza ostensiva finalizzata ad ottenere copia della sola documentazione amministrativa.**

È illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha disposto il differimento del diritto di accesso agli atti di una gara di appalto, motivato con riferimento al fatto che, sino all'aggiudicazione è necessario rispettare il principio di segretezza delle offerte tecnico-economiche, nel caso di istanza ostensiva tendente ad ottenere copia della sola documentazione amministrativa. Il differimento si appalesa illegittimo, concernendo gli atti relativi alla documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti in gara ai fini della loro ammissione alla procedura de qua. Si tratta, infatti, di documenti che attengono ai requisiti di idoneità professionale dei partecipanti alla gara, la cui diffusione non comporta alcuna rivelazione o utilizzazione di segreti d'ufficio.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 16 marzo 2023, n. 356**

**Demanio e patrimonio – Concessioni marittime – Subingresso – Nozione e/o natura giuridica.**

Il subingresso nella titolarità della concessione demaniale marittima non determina

un nuovo affidamento del relativo titolo, ma semplicemente la sostituzione, su iniziativa del privato concessionario, di un diverso soggetto nel medesimo rapporto già oggetto di affidamento mediante gara pubblica. Il subingresso nella concessione demaniale marittima (art. 46 c. nav.) è un istituto del tutto distinto dal rilascio della concessione (art. 36 ss. c. nav.); il subingresso, infatti, rispetto al rilascio della concessione, determina unicamente la sostituzione di un soggetto nell'ambito di un medesimo rapporto concessorio (permanendone le relative condizioni e scadenze) ossia la novazione soggettiva e, in tal caso, l'Amministrazione si limita ad acquisire le istanze del cedente e del subentrante/cointestatario e ad accertare le condizioni soggettive di quest'ultimo, potendo prescindere dallo svolgimento di una procedura concorsuale.

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III - sentenza 20 marzo 2023, n. 363**

##### **Contratti della P.A. – Gara – Avalimento – Compenso – Pari allo 0.30% dell'importo di aggiudicazione.**

Non può ritenersi nullo e/o invalido e/o illegittimo un contratto di avalimento stipulato per la partecipazione ad una gara di appalto di servizi, per il solo fatto che il compenso pattuito per l'avvalimento, espressamente previsto da una clausola contrattuale, sia esiguo e, in particolare, di importo pari allo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo di aggiudicazione, oltre IVA ed oltre il costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche o finanziarie eventualmente fornite dalla stessa impresa ausiliaria. Il corrispettivo pari allo 0,30 per cento dell'importo complessivo di aggiudicazione non può ritenersi ex se irrisorio e ciò a maggior ragione ove sia dimostrato che si tratta di un corrispettivo non fittizio.

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 21 marzo 2023, n. 378**

##### **Contratti della P.A. – Appalti di servizi – Servizio di igiene urbana – Revisione dei prezzi – Ove il servizio sia stato svolto in forza di ordinanze sindacali cc.dd. di necessità.**

Non può essere accolta la domanda di riconoscimento economico della revisione dei prezzi, avanzata dalla ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana, nei confronti del Comune, nel caso in cui: – la richiesta di pagamento sia stata avanzata per il periodo nel quale il medesimo servizio è stato svolto e/o eseguito in forza di ordinanze sindacali cc.dd. di necessità, in vista dell'esperienza della procedura di evidenza pubblica; – in tali ordinanze è stabilita espressamente la prosecuzione della gestione del servizio de quo agli stessi patti e condizioni previsti negli atti negoziali. La norma di cui all'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006, in astratto applicabile *ratione temporis*, si riferisce solo ai "contratti ad esecuzione continuata o periodica", laddove, nella fattispecie in esame, il Sindaco ha esercitato il potere di ordinanza contingibile e

urgente, con la possibilità del destinatario di tali ordinanze di contestare i provvedimenti autoritativi impugnandoli nei prescritti termini decadenziali, il che, nel caso in specie, non è avvenuto.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 27 marzo 2023, n. 401**

**Atto amministrativo – Sottoscrizione – Mancanza – Nullità – Ove l’omissione della sottoscrizione non metta in dubbio la riferibilità dello stesso all’organo competente della P.A.**

In tema di atti e/o provvedimenti della P.A., deve ritenersi che la mancata sottoscrizione della copia dell’atto (nella specie, si trattava di una ordinanza di demolizione) non determini automaticamente la nullità (né tantomeno l’illegittimità), qualora comunque questo contenga elementi sufficienti ed idonei ad individuare l’autore del provvedimento e consenta al soggetto che lo riceve di individuare l’imputabilità della determinazione stessa ad un soggetto ben preciso dell’Amministrazione procedente.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 4 aprile 2023, n. 434**

**1. Demanio e patrimonio – Concessioni demaniali – Concessioni demaniali marittime suppletive – Rilascio – Presupposti necessari – Individuazione.**

**2. Demanio e patrimonio – Concessioni demaniali – Concessioni demaniali marittime – Richiesta di ampliamento – Diniego – Esclusivo riferimento al dato quantitativo della estensione dell’area.**

1. Il rilascio di una concessione demaniale suppletiva, costituendo ipotesi eccezionale e residuale nel contesto di un sistema conformato dalle regole dell’evidenza pubblica, è praticabile nelle limitate ipotesi in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni: – non sia oggettivamente possibile addivenire alla attivazione delle ordinarie dinamiche concorrenziali in ragione delle caratteristiche dell’area oggetto della istanza di ampliamento; – l’area interessata dalla concessione suppletiva sia effettivamente funzionale all’esercizio dell’originario titolo concessorio in termini di strumentalità e accessorietà.

2. È illegittimo il diniego opposto dal Comune in ordine ad una istanza di ampliamento di una concessione demaniale marittima, ove l’Amministrazione comunale, nella relativa motivazione, si sia limitata a valorizzare il dato quantitativo concernente l’estensione dell’area oggetto della istanza di ampliamento, senza svolgere specifici accertamenti volti a valutare la possibilità, in concreto, di uno sfruttamento autonomo della stessa area da parte di un operatore economico distinto rispetto alla ricorrente, e quindi a verificare la possibilità di attivare utilmente le ordinarie dinamiche concorrenziali ai fini dell’affidamento di una nuova concessione, avente ad

oggetto l'uso dell'area in questione.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 17 aprile 2023, n. 500**

**Contratti della P.A. – Gara – Appalti di servizi – Esclusione – Per mancata presentazione dell'attestazione comunale di avvenuto sopralluogo – Ove la lex specialis consenta ai concorrenti di dichiarare autonomamente di aver preso visione dei luoghi con apposito modulo predisposto dalla P.A.**

È illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha escluso un concorrente da una gara di appalto di servizi, motivato con esclusivo riferimento al fatto che la società interessata ha ommesso di presentare l'attestazione comunale di avvenuto sopralluogo dove sarà espletato il servizio oggetto di affidamento, nel caso in cui il medesimo concorrente, avvalendosi della facoltà espressamente prevista dal disciplinare di gara, abbia comunque dichiarato, con apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante, di aver preso visione autonomamente dello stato dei luoghi. La mancata allegazione dell'attestato comunale, non può, in tal caso, essere causa di esclusione dalla procedura concorrenziale.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 18 aprile 2023, n. 512**

**Demanio e patrimonio – Beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Ordinanza di sgombero da parte del Comune – Nel caso in cui l'immobile sia stato acquisito al patrimonio indisponibile dell'Ente locale – E' atto avente natura vincolata – Affidamento incolpevole del terzo possessore e/o detentore di buona fede del medesimo immobile.**

In materia di demanio e patrimonio e, in particolare, di beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché successivamente acquisiti dal Comune, nel proprio patrimonio indisponibile, deve ritenersi che l'ordinanza di sgombero dei medesimi beni, adottata dall'Ente locale, in autotutela esecutiva ex art. 823 c.c., per rientrare nel relativo possesso, sia atto avente natura vincolata. Lo sgombero adottato in relazione ad un bene "confiscato" risponde ad un interesse concreto alla sua liberazione che – in definitiva – trova soddisfazione con l'esercizio di un'azione esecutiva ben distinta da quella con cui l'Amministrazione decide in ordine all'uso sociale dei beni, sicché rilevanza alcuna può assumere l'estraneità del terzo possessore e/o detentore di buona fede, alle vicende che hanno portato al provvedimento di confisca verso terzi e, dunque, l'affidamento incolpevole, dato che l'azione del Comune è interamente vincolata, rispondendo all'esigenza normativamente prefissata di liberare il bene affinché lo stesso possa essere destinato all'uso sociale di esso, nel rispetto del disposto degli artt. 47 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 21 aprile 2023, n. 523**

**Demanio e patrimonio – Concessioni demaniali – Concessioni demaniali marittime – Rilascio – Gara – Avvio – Obbligo della P.A.**

In materia di demanio marittimo, deve ritenersi che, in forza di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della legge 8.8.2022 n. 118, il legislatore abbia inteso bloccare tutti i bandi di gara volti al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, in attesa della adozione dei decreti legislativi deputati a raccogliere ed elaborare i dati funzionali alla indizione di nuove gare, onde garantire il “razionale e sostenibile utilizzo” del demanio marittimo, tanto in riferimento alla concessioni in essere, quanto (e a più forte ragione) in riferimento a quelle di nuova assegnazione; e ciò a maggior ragione nel caso in cui l’intervento proposto dall’operatore economico interessato, risulti in contrasto con le n.t.a. del piano regionale delle coste. Non sussiste quindi alcun obbligo della P.A. di avviare una gara pubblica per il rilascio di una concessione demaniale marittima, nonostante che il Comune sia stato destinatario di una specifica istanza in tal senso da parte di una società operante nel settore.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 26 aprile 2023, n. 545**

**Demanio e patrimonio – Demanio marittimo – Concessione demaniale marittima – Per attività di stabilimento balneare – Concetto di “cattivo uso” del bene demaniale oggetto di concessione ex art. 47, lett. b), Cod. Nav. e concetto di “cattivo uso dell’attività di stabilimento balneare” – Elementi distintivi.**

Ai fini della corretta ricostruzione della nozione di “cattivo uso del bene demaniale”, rilevante ai sensi dell’art. 47, lett. b), Cod. Nav., deve farsi riferimento all’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Nell’ipotesi di “cattivo uso” capace di comportare la decadenza dalla concessione demaniale, di cui all’art. 47 del R.D. n. 327/1942, possano rientrare anche gli abusi edilizi che manifestano un utilizzo del bene demaniale non corretto e non in linea con le finalità sottese al rilascio della concessione”). Sicché, la locuzione “cattivo uso” non è da intendersi riferita in modo specifico ad un uso diverso da quello previsto nel relativo atto di concessione ovvero, con riferimento al caso di specie, ad un uso differente dall’attività di stabilimento balneare, ma ricomprende genericamente ogni utilizzo non corretto del bene demaniale che si concretizza anche attraverso la commissione di abusi edilizi (peraltro, nella presente fattispecie, plurimi, consistenti e reiterati nel tempo). Quanto alla sussistenza dell’ipotesi di cui alla lett. f) dell’art. 47 Cod. Nav., appare evidente come la commissione di un abuso edilizio nell’area oggetto di concessione sia circostanza sussumibile nell’ambito di tale disposizione normativa ed in particolare nella “inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o imposti da norme di legge o regolamenti”.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 2 maggio 2023, n. 555**

**Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Avverso un permesso di costruire – Cartello di cantiere, ex art. 20, comma 6, d.p.r. n. 380 del 2001, tempestivamente apposto, recante tutti gli estremi del titolo edilizio e l’indicazione della tipologia di lavori – Ove l’impugnazione sia stata proposta a distanza di oltre un anno dall’inizio dei lavori – Irricevibilità per tardività.**

È irricevibile, in quanto tardivo, un ricorso tendente ad ottenere l’annullamento in s.g. di un permesso di costruire, nel caso in cui: a) il cartello previsto dall’art. 20 comma 6 d.p.r. n. 380 del 2001, recante gli estremi del titolo edilizio e la chiara e compiuta indicazione della tipologia di lavori assentiti, sia stato apposto presso il cantiere tempestivamente, o, comunque, contestualmente all’inizio dei lavori in modo chiaramente visibile dall’esterno; b) l’impugnazione sia stata proposta a distanza di oltre un anno dall’inizio dei medesimi lavori. In tal caso, infatti, in ragione della descrizione dei lavori indicata nel cartello di cantiere (che poteva essere agevolmente percepita nella sua potenziale lesività ed illegittimità), e della conseguente piena conoscenza dell’intervento progettato, nonché della possibilità di valutarne l’eventuale incidenza lesiva sulla propria sfera giuridica da parte del controinteressato, deve ritenersi che il termine per la proposizione del ricorso è iniziato a decorrere, sostanzialmente, dall’apposizione stessa del cartello.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 5 maggio 2023, n. 580**

**Misure di prevenzione e di sicurezza – Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) – Nei confronti di soggetti che durante una manifestazione sportiva hanno posto in essere atteggiamenti dal contenuto razzista e discriminatorio.**

È legittimo il provvedimento con il quale il Questore ha irrogato la misura di prevenzione e sicurezza, del divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. DASPO) per un quinquennio, e, in particolare, a tutti gli impianti in cui si svolgono incontri di calcio sia amichevoli che di campionato, della Nazionale Italiana di calcio e delle squadre di club nazionali di categoria professionistica e dilettanti, facendo riferimento al fatto che i destinatari della medesima misura di sicurezza hanno posto in essere, in occasione di un evento sportivo, atteggiamenti dal contenuto razzista e discriminatorio (nella specie, si trattava di insulti razzisti rivolti a due calciatori di colore).

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 8 maggio 2023, n.**

**Servizi pubblici – Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani – Affidamento diretto in via di urgenza – A seguito della scadenza del contratto – A mezzo di ordinanza contingibile e urgente e/o c.d. di necessità – Fino all’individuazione della nuova ditta appaltatrice e conseguente passaggio di cantiere – Ove la P.A. abbia**

### **imposto alla ditta esecutrice del servizio le medesime condizioni economiche.**

Non può ritenersi automaticamente illegittima un ordinanza contingibile ed urgente e/o di necessità, per la proroga (nella specie, fino all'individuazione da parte dell'Ente della nuova ditta appaltatrice e conseguente passaggio di cantiere) del contratto del servizio di gestione dei rifiuti, per il solo fatto che la P.A., sotto il profilo economico, abbia imposto alla ditta esecutrice del servizio, le medesime condizioni e/o i medesimi patti del contratto scaduto; e ciò a maggior ragione nel caso in cui la ditta appaltatrice non abbia dimostrato, in concreto, la dedotta antieconomicità del servizio.

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III - ordinanza 18 maggio 2023, n. 257**

### **Comune e Provincia – Sindaco – Ordinanze contingibili ed urgenti – Nel caso in cui il pericolo sia solo potenziale.**

Le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 54 del T.U. n. 267/2000, possono essere legittimamente emesse anche a seguito del riscontro di uno stato dei luoghi che potrebbe divenire potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica, non essendo necessario attendere l'attualizzarsi della minaccia. Infatti, la potenzialità di un pericolo grave per l'incolumità pubblica è sufficiente a giustificare il ricorso all'ordinanza contingibile e urgente, anche qualora essa sia nota da tempo o si protragga per un periodo, senza cagionare il fatto temuto, posto che il ritardo nell'agire potrebbe sempre aggravare la situazione, nonché persino allorquando il pericolo stesso non sia imminente, sussistendo, comunque, una ragionevole probabilità che possa diventarlo, ove non si intervenga prontamente in seguito al riscontrato deterioramento dello stato dei luoghi (alla stregua del principio è stata ritenuta legittima l'ordinanza sindacale extra ordinem, che, nella specie, poneva un divieto di accesso e di permanenza nel fabbricato in questione di carattere temporaneo ("sino a quando persisteranno le condizioni di inagibilità del fabbricato e nelle more dell'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'Ente preposto").

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 23 maggio 2023, n. 683**

### **Giustizia amministrativa – Procedimento giurisdizionale – Sentenza – Espressione e/o locuzione "fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione" – Interpretazione.**

L'espressione e/o la locuzione contenuta nella sentenza del Giudice amministrativo recante "fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione", costituisce una clausola di chiusura che rinvia alla necessità secondo cui la P.A. è tenuta a definire il procedimento amministrativo oggetto di controversia, con un provvedimento espresso, ma non autorizza la revisione, da parte della medesima P.A., delle questioni già positivamente definite in sede istruttoria.

## **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 6 giugno 2023, n. 742**

### **Contratti della P.A. – Gara – Bando e lettera di invito – Immediata lesività – Casi in cui si configura – Fattispecie.**

La *lex specialis* di gara, per poter essere direttamente impugnabile (nella specie, con particolare riferimento ai costi del personale, anche in rapporto alla contrazione dei c.d. “costi comuni” e alla conseguente impossibilità, per tale ragione, di formulare in assoluto un’offerta economicamente sostenibile, in termini di realizzazione di un utile di impresa), deve determinare con immediata e oggettiva evidenza l’astratta impossibilità, per un qualsiasi operatore medio, di formulare un’offerta economicamente sostenibile, ossia astrattamente idonea a produrre – pur nella normale alea contrattuale – un utile derivante dall’esecuzione del contratto; una tale eccezionale ipotesi non è ravvisabile laddove la doglianza dell’operatore economico si rifaccia ad una redditività minore rispetto alle condizioni d’appalto di altro precedente o diverso contratto e soprattutto non è ravvisabile quando vi siano altre offerte, quand’anche in numero esiguo.

## **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 26 giugno 2023, n. 830**

### **Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Oneri di urbanizzazione e/o concessori – Importo – Casi in cui è suscettibile di rideterminazione.**

In forza di quanto previsto dall’art. 16, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – che ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti, oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione – deve ritenersi che tale contributo, determinato al momento del rilascio del titolo edilizio, è suscettibile di rideterminazione in due casi: a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico; b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto ed alla disciplina vigente al momento.

## **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III - sentenza 10 luglio 2023, n. 890**

### **Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo – Perché la proposta migliorativa a seguito della classificazione ex equo con altri concorrenti è stata sottoscritta solo dalla mandataria e non anche dalla mandante – Legittimità – Ragioni – Riferimento all’art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016.**

È legittimo il provvedimento di esclusione di una società da una gara indetta da una ASL per l’affidamento di un appalto di servizi, che sia motivato con riferimento al fatto che il concorrente interessato, a seguito della classifica in graduatoria ex equo con altri due operatori economici, in sede di rilancio, ha presentato l’offerta e/o la



proposta migliorativa recante la sottoscrizione da parte della (sola) mandataria e non (anche) della mandante del R.T.I. costituendo, nonostante la contestuale ed immediata ratifica verbale della proposta da parte di quest'ultima. In tal caso, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nella specie richiamato espressamente dal disciplinare per l'ipotesi di R.T.I. non ancora costituiti, che impone ai concorrenti l'obbligo della forma scritta ad substantiam, da parte di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo e per tutti gli atti della gara di natura negoziale, ivi compresi quelli riconducibili all'offerta economica ed allo schema del mandato.

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 13 luglio 2023, n. 906**

**Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera – Ai fini di una sanatoria speciale ovvero per dimostrare che si tratta di manufatto per cui non era richiesto un titolo razione temporis – Incombe sul privato.**

L'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale, ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo razione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto.

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 17 luglio 2023, n.**

**Contratti della P.A. – Gara – Appalti di lavori – Costo della manodopera – Quantificazione – Da parte dell'operatore economico – Criteri – Scostamento da quello indicato dalla stazione appaltante – Possibilità.**

In materia di gare di appalto indette dalla P.A. e, in particolare, di appalti di lavori, nonché, nello specifico, di determinazione del costo della manodopera, deve ritenersi che l'operatore economico non debba fare necessariamente riferimento ad un costo medio del lavoro, ma possa considerare anche i propri costi effettivi, che ritiene di dover sostenere in caso di aggiudicazione della commessa, tenuto conto del numero di ore di lavoro da impiegarsi nell'appalto, delle eventuali condizioni di esecuzione migliorative proposte, delle figure professionali che intende impiegare in esso e del loro costo orario, quantificato in base ai profili, all'anzianità, alle assenze medie, etc. Conseguentemente il costo della manodopera quantificato dall'operatore economico può discostarsi da quello stimato dalla Stazione appaltante, in quanto i reali valori aziendali possono ben risultare inferiori a causa di agevolazioni, sgravi fiscali o contributivi, detrazioni varie, etc.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III - sentenza 3 agosto 2023, n. 1013**

**1. Contratti della P.A. – Gara – Appalti di forniture – Principio di equivalenza ex art. 68, D. Lgs. n. 50 del 2016 – Permea l'intera disciplina della evidenza pubblica.**

**2. Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Nel caso in cui la Commissione di gara abbia condiviso e fatto proprio il parere tecnico di un terzo sulla difformità del prodotto offerto dalla società interessata rispetto alle specifiche tecniche della lex specialis – Legittimità – Ragioni – Fattispecie.**

1. Il principio di equivalenza, introdotto dall'art. 68 del D. Lgs. n. 50 del 2016 in attuazione dell'art. 42 della Direttiva 2014/24/UE, permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, sul presupposto che la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor participationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità'.

2. È legittima la esclusione da una gara di appalto di forniture (nella specie, si trattava della fornitura di monitor defibrillatori), nel caso in cui la Commissione di gara, composta da esperti, all'unanimità, abbia motivatamente condiviso e fatto proprio il parere tecnico espresso da un soggetto terzo, munito delle specifiche competenze tecniche, che ha acclarato la oggettiva difformità del prodotto offerto dal concorrente escluso rispetto alle prescrizioni e/o specifiche tecniche della lex specialis di gara. La decisione di escludere l'offerta è attribuibile (in primo luogo) al plenum della Commissione, e non già al parere tecnico preliminare, tale apporto consultivo, peraltro, non riveste certamente carattere vincolante e, nella specie, risulta recepito successivamente anche dal R.U.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III - sentenza 11 agosto 2023, n. 1034**

**Contratti della P.A. – Gara – Appalti di lavori – Offerte tecniche – Punteggi – Attribuzione – Circostanza che i commissari hanno espresso tutti lo stesso punteggio – Ove non si verta in una fattispecie di c.d. "confronto a coppie" – Non rende l'aggiudicazione automaticamente.**

In materia di gare di appalto e, in particolare, di valutazione delle offerte, ove non si verta in una ipotesi di metodo del "confronto a coppie", non risultano applicabili i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2022 (con i quali si è affermato che l'assegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i Commissari, annulla l'individualità della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto

tra la singola offerta e le altre, in modo da garantire l'assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie). Discende che l'insussistenza di differenziazioni tra i punteggi attribuiti dai vari Commissari non costituisce, automaticamente, un sicuro sintomo di 'condizionamento', potendo anche astrattamente essere giustificata con la concordanza di valutazioni effettuate nell'ambito di un collegio perfetto, che peraltro non prevede la segretezza delle valutazioni espresse dai singoli commissari nell'ambito di detto collegio (1).

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 21 agosto 2023, n. 1036**

**Giustizia civile – Spese di giustizia – Diritto di copia ex art. 8 del T.U. n. 115/02 – Per il rilascio su supporto informatico di copia dei files audio relativi alle intercettazioni ambientali autorizzate in un procedimento penale – Pagamento – Obbligo.**

Sussiste, in capo al richiedente, l'obbligo del pagamento del diritto di copia ex art. 8 del T.U. n. 115/02, per il rilascio su supporto informatico (nella specie, si trattava di 9 dvd) della copia integrale dei files audio relativi alle intercettazioni ambientali autorizzate in un procedimento penale ed aventi valenza di atti di indagine del medesimo procedimento, come l'interrogatorio e le sommarie informazioni. L'art. 269 del medesimo T.U. (D.P.R. n. 115/2002) prevede che "per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico"; le norme che disciplinano il diritto di copia devono ritenersi delle disposizioni di carattere fiscale non derogabili, con le quali il legislatore ha fissato la misura dei diritti che la parte deve corrispondere all'erario in relazione alle copie richieste.

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III - ordinanza 7 settembre 2023, n.**

**Comune e Provincia – Sindaco – Ordinanze contingibili ed urgenti ex artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000 – Per scongiurare una situazione di inquinamento ambientale e di pericolo per l'igiene e salute pubblica – Derivante da industrie insalubri della prima classe – Nel caso di omessa comunicazione al destinatario dell'avvio del procedimento ex artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.**

Non può ritenersi adottata in violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990 e ss.mm., una ordinanza sindacale contingibile ed urgente, ex artt. 50 e 54, d. lgs. n. 267 del 2000, tenuto conto che non vi è alcun obbligo di preventiva comunicazione di avvio del procedimento in caso di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco, a fronte di situazioni emergenziali di sanità pubblica (nella specie, si trattava di inquinamento ambientale e di pericolo per igiene e salute pubblica, derivante da industrie insalubri di prima classe).

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - ordinanza 19 settembre 2023, n. 493**

**Giustizia amministrativa – Procedimento giurisdizionale – Ricorso – Per l’annullamento in s.g. della esclusione dalla gara e degli atti della procedura concorrenziale – Domanda di concessione della tutela cautelare – Riferimento ad una situazione di conflitto di interessi tra RUP e concorrente – Per frequentazione abituale – Non può essere accolta.**

Non può essere accolta, per difetto dei presupposti, la domanda di concessione della tutela cautelare, avanzata con un ricorso tendente ad ottenere l’annullamento in s.g. del provvedimento di esclusione da una gara di appalto di servizi (nella specie, si trattava del servizio di trasporto scolastico), nonché degli atti della gara stessa, nel caso in cui parte ricorrente sia dolosa della esistenza di una situazione di conflitto di interessi, e, tuttavia, i fatti, posti dalla difesa di parte ricorrente a fondamento della denunciata condizione di conflitto di interessi in cui avrebbe operato il RUP della procedura di gara, non appaiono idonei a comprovare una frequentazione abituale tra quest’ultimo e l’amministratore unico della società ricorrente, né a concretizzare una situazione di pericolo attuale né potenziale di condizionamento, in ordine alla gestione della procedura di gara.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 2 ottobre 2023, n. 1096**

**Contratti della P.A. – Gara – Appalti di lavori – Esclusione – Per falsa dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnica – Legittimità – Ragioni – Riferimento alla violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici).**

È legittima la esclusione da una gara di appalto di lavori, per false dichiarazioni rese dalla società interessata, che sia motivata con riferimento al fatto che, in capo al concorrente escluso, è stata accertata la carenza ab origine dei requisiti di capacità tecnica e, segnatamente, dell’attestazione SOA OG1 Class. VIII (assorbente la cat. OG1 Class. III e superiori), dichiarata in sede di abilitazione al “Bando Lavori, Categoria OG 1 Edifici civili e industriali” del Portale AcquistinretePa di Consip, per la formazione di un elenco di operatori economici, nel cui ambito la stessa ditta è stata sorteggiata e poi invitata alla procedura concorrenziale. In tal caso, l’esclusione dalla gara della società è stata disposta per l’evidente difformità tra quanto dichiarato in sede di abilitazione al Portale AcquistinretePa e quanto accertato in sede di svolgimento della procedura di evidenza pubblica, con la ulteriore conseguenza che la condotta del suddetto concorrente deve ritenersi in contrasto, in particolare, con l’art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che annovera tra gli elementi da cui si può desumere l’illecito professionale grave, rilevante ai fini dell’esclusione ex art. 95, comma 1, lett e), quello relativo alla “condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio, oppure che abbia fornito,

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione".

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 4 ottobre 2023, n. 1098**

**Contratti della P.A. – Assegnazione di lotti in zona P.I.P. – Risoluzione del contratto – Per omessa presentazione del progetto entro 90 giorni dalla stipula – Facendo riferimento ad apposita clausola risolutiva espressa.**

Va dichiarata la risoluzione di un contratto stipulato inter partes tra un Comune ed una società, avente ad oggetto la assegnazione di lotti in zona P.I.P., disposta a seguito di avviso pubblico, nel caso in cui la società, nonostante numerosi preavvisi dell'Ente territoriale, sia rimasta, nel corso del tempo, sempre silente, abbia omesso di presentare alla P.A. comunale il progetto di competenza, nel termine di 90 giorni dalla stipula e tale omissione sia sanzionata con la risoluzione dell'accordo negoziale, con apposita clausola risolutiva espressa.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 10 ottobre 2023, n. 1109**

**Contratti della P.A. – Contratti a prestazioni periodiche o continuative – Appalti di servizi – Servizio di igiene urbana – Revisione prezzi – Compenso – Nel caso di servizio svolto in forza di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente e non di un contratto di appalto –**

Non spetta il compenso revisionale alla ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana, nel caso in cui il servizio stesso sia svolto in forza di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente – ordinanza c.d. di necessità – e non di un contratto di appalto. E' esclusa l'operatività dell'istituto della revisione dei prezzi nei casi di affidamento del suddetto servizio, mediante ordinanza contingibile e urgente, la pretesa della società appaltatrice al pagamento di una giusta remunerazione si riferisce ad un servizio reso non già nell'ambito di un rapporto contrattuale, bensì in esecuzione di un provvedimento amministrativo, secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti, mediante rinvio materiale a condizioni contrattuali precedentemente determinate, anche per quel che concerne il relativo corrispettivo.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 13 ottobre 2023, n. 1128**

**Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Per un lotto urbanisticamente unitario – Volumetria residua – Calcolo.**

Qualora un lotto urbanisticamente unitario abbia formato oggetto di interventi edilizi, la volumetria residua va calcolata previo decurtamento di quella in precedenza realizzata con irrilevanza di eventuali successivi frazionamenti catastali o alienazioni parziali.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2023, n. 1143**

**Espropriazione per p.u. – Retrocessione dei beni occupati dalla P.A. – Ex art. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. n. 327/2001 – Domanda giudiziale – Ove non vi sia definitiva certezza sulla inservibilità dell’area alla realizzazione dell’opera pubblica.**

In materia di espropriazione per p.u., deve ritenersi che, ove non sussista alcun elemento giuridico-formale da cui possa evincersi con certezza che i fondi occupati dalla P.A., dei quali il proprietario chiede la retrocessione parziale, non siano più definitivamente necessari alla realizzazione dell’intervento pubblico per la quale essi furono espropriati, va dichiarata senz’altro inammissibile l’azione giudiziaria volta ad ottenere la declaratoria del diritto di retrocessione delle aree contese, in quanto relativa ad un diritto, allo stato, non ancora sorto, mancando una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione Comunale in ordine all’inservibilità dei beni oggetto dell’istanza di retrocessione parziale.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 18 ottobre 2023, n. 1148**

**Contratti della P.A. – Gara – Appalti di servizi – Esclusione – Per anomalia e/o incongruità dell’offerta – Perché il concorrente interessato in sede di sub-procedimento di verifica dell’anomalia ha giustificato la congruità dell’offerta imputando al quadro economico la esistenza di un credito IVA di rilevante importo.**

In materia di pubbliche gare, deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha escluso un concorrente da una procedura concorrenziale per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale, che sia motivato con riferimento al fatto che la società interessata, in sede di verifica di anomalia dell’offerta, ha giustificato la congruità e/o sostenibilità dell’offerta stessa, imputando al quadro economico crediti fiscali che non si riferiscono ad essa e, in particolare, di essere titolare di un credito IVA di rilevante importo. Tale indicazione compromette in modo esiziale la sostenibilità economica dell’offerta, in quanto il credito Iva non riduce l’onere delle imposte e dei contributi a debito: è sostitutivo di un pagamento e quindi costituisce un pagamento indiretto, non potendosi considerare un ricavo in rapporto al costo economico complessivo del personale dipendente rilevabile sul conto economico dell’attività in questione.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 2 novembre 2023, n.1223**

**Demanio e patrimonio – Concessioni demaniali marittime – Proroga – E’ disposta sino al 31 dicembre 2024 ai sensi della legge 5 agosto 2022 n. 118 e s.m.i.**

Il Collegio, non condividendo le conclusioni a cui era giunta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sent. n. 18/21, con ordinanza collegiale n. 743/2022 dell’11.05.2022, ha disposto rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E, sia sulla validità della Direttiva, sia sulla interpretazione del diritto unionale, previa sospensione del giu-

dizio r.g. 599/2021, fino alla decisione della Corte.

Il 20 aprile 2023 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa sulla causa C-348/2022 AGCM vs Comune di Ginosa.

La causa r.g. 599/21 (AGM c/Comune di Ginosa) è stata quindi fissata per la trattazione del merito e, sulla base peraltro di istanza in tal senso formulata anche dallo stesso ricorrente, con sentenza in epigrafe, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, sia sulla base delle sopravvenienze normative nel frattempo intervenute, sia in ragione delle innovative statuizioni introdotte dalla Corte di Giustizia con riferimento alla competenza dello Stato- Amministrazione, nonché con riferimento all'esercizio del potere discrezionale in ordine alla scelta delle modalità e dei criteri di valutazione della scarsità della risorsa disponibile.

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 7 novembre 2023, n. 1244**

**Contratti della P.A. – Gara – Appalti di lavori – Aggiudicazione – Omissione dell'aggiudicatario della dichiarazione di obbligarsi ad assumere una quota pari al 30% di occupazione giovanile, nonché una quota pari al 15% di occupazione femminile.**

È illegittima l'aggiudicazione di un appalto di lavori, nel caso in cui sia stata disposta in favore di un concorrente che, nell'offerta, ha ommesso di inserire e/o di indicare, nel termine previsto dalla lex specialis, la dichiarazione di obbligarsi ad assumere, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% di occupazione giovanile, nonché una quota pari al 15% di occupazione femminile; in tal caso, l'aggiudicatario non ha assolto agli obblighi dichiarativi previsti, a pena di esclusione dalla procedura, dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, nonché dal disciplinare di gara.

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 9 novembre 2023, n. 1250**

**Contratti della P.A. – Gara – Conflitto di interessi – Per frequentazione abituale tra una parte e il funzionario della P.A. – Acquisto in comune di un immobile tra il figlio del RUP e l'amministratore unico di una società partecipante alla gara – Ove difetti la prova specifica di tale abituale frequentazione.**

In materia di contratti pubblici, l'ipotesi del conflitto di interessi, idonea a determinare la illegittimità degli atti di gara, non può essere predicata in astratto, ma deve essere accertata e/o dimostrata in concreto, sulla base di prove specifiche; pertanto, se è vero che la frequentazione abituale con una parte, costituisce ipotesi di conflitto di interessi e che la stessa è atta ad inficiare la legittimità dell'azione amministrativa posta in essere dal funzionario che versa nella ridetta condizione, è altresì vero che non possono essere ritenuti illegittimi gli atti di una gara di appalto, nel caso in cui, dalla disamina dei fatti e degli atti riportati nelle tavole processuali, non possa

ritenersi provata, da parte ricorrente, la predetta circostanza della frequentazione abituale, non essendo sufficiente, al riguardo, il fatto dell'acquisto in comune di un cespite tra il figlio del RUP (ancorché con danaro fatto oggetto di donazione paterna) e l'amministratore unico della società ricorrente, né la successiva attività di gestione e ristrutturazione dello stesso.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 20 novembre 2023, n. 1286**

**Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Ordinanza di rimozione – Nel caso di opere consistenti nella copertura di campi da padel – Riferimento al difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire.**

È legittimo il provvedimento con il quale il Comune ha ordinato la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi, nel caso in cui si tratti di opere realizzate senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, consistenti, tra l'altro, nella copertura di alcuni campi da padel; deve, infatti, escludersi che si tratti di interventi rientranti nel campo applicativo dell'art. 6, comma 1, lett. e bis, D.P.R. n. 380/2001. Le coperture di cui trattasi non possono certamente qualificarsi come opere precarie ad uso transitorio per l'evidente rilievo che le stesse, in considerazione della loro funzionalizzazione a soddisfare esigenze stabili -campi da padel-, sono state realizzate non già per un uso per fini temporanei e contingenti, bensì per un utilizzo destinato a protrarsi nel tempo.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - ordinanza 30 novembre 2023, n. 588**

**Telecomunicazioni – Stazioni radio-base per telefonia mobile – Lavori di costruzione – Ordine di sospensione del Comune.**

Appare legittimo il provvedimento con il quale il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori di costruzione di una stazione radio base, nel caso in cui sulla istanza presentata dalla società interessata, non si sia formato il silenzio-assenso, tenuto conto della tempestività dell'ordine di sospensione, rispetto al deposito delle opere strutturali per gli adempimenti di competenza del Genio Civile e risulti comprovato che l'antenna superi il limite di altezza previsto dal locale strumento urbanistico, posto che l'altezza complessiva del manufatto, comprensiva dell'antenna, è pari a 17 mt, a fronte del limite di 12 mt previsto dal locale strumento urbanistico.

**TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 4 dicembre 2023, n. 1347**

**Contratti della P.A. – Gara – Garanzia provvisoria – Irregolarità -Emendabilità mediante il soccorso istruttorio.**

Le irregolarità della garanzia provvisoria sono emendabili mediante il potere di soccorso istruttorio, e non danno luogo ad una legittima causa d'esclusione dalla gara.



*Secondo il condivisibile e prevalente orientamento giurisprudenziale, l'insufficienza o l'invalidità della garanzia provvisoria costituisce mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio (Cons. Stato, sentenze n. 10274 del 2022 e n. 3166 del 2021, sicché è ammissibile "la sanabilità di criticità afferenti alla cauzione provvisoria [...] attraverso l'istituto del soccorso istruttorio" a condizione che la documentazione mancante sia "di data anteriore rispetto alla scadenza del termine di partecipazione" ( TAR Campania-Napoli, 11 gennaio 2021, n. 183) in questi casi, si gioverebbe, infatti, di un termine più lungo per acquisire la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara (TAR Sardegna, 10 gennaio 2020, n. 17).*

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 7 dicembre 2023, n. 1360**

**Comune e Provincia – Sindaco – Ordinanze contingibili ed urgenti ex artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000 – Per la rimozione di una vasca in cemento amianto (eternit) posta sul lastrico solare.**

È legittima una ordinanza sindacale contingibile ed urgente, ex artt. 50 e 54, d. lgs. n. 267 del 2000, basata sulla rilevazione della presenza, sul lastrico solare di un edificio residenziale, di una vasca in cemento- amianto (eternit), adottata per la rimozione del medesimo manufatto, nel caso in cui, a seguito di formali accertamenti, sia emersa la effettiva sussistenza di un pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica derivante dallo stato di disgregazione della vasca, comprovato da un rapporto del competente dipartimento di prevenzione della ASL. Il provvedimento extra ordinem è fondato su adeguata istruttoria, con specifico riguardo al manufatto ed alla pericolosità dello stesso per la salute pubblica, condotta sia dall'organo tecnico sopra richiamato e costituita dal rapporto con cui viene, in ragione della ridetta pericolosità, richiesta dalla ASL l'adozione dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, sia dal rapporto ispettivo della Polizia Locale che ha accertato il peggioramento dello stato manutentivo del manufatto.

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 11 dicembre 2023, n. 1368**

**Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Per la installazione di tende ombreggianti – Sulla facciata di un fabbricato destinato ad uso esercizio di somministrazione – Annullamento in autotutela – A distanza di undici anni dal rilascio – Per falsa attestazione inerente lo stato dei luoghi.**

È legittimo il provvedimento con il quale il Comune, dopo undici anni dal rilascio, ha annullato in autotutela un permesso di costruire per la installazione di tre tende ombreggianti sulla facciata di un fabbricato destinato ad uso di esercizio di somministrazione, che sia motivato con riferimento al fatto che il richiedente l'atto di assenso edificatorio ha falsamente attestato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo (nella specie, alla stregua del principio, è stato ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela, in quanto, all'istanza volta al rilascio del permesso di costruire, erano stati allegati elaborati grafici che, nel riportare lo

stato dei luoghi relativo alla facciata interessata, avevano indicato – tratteggiandola – l’intera facciata come “area interessata dal pubblico esercizio”; il tutto come se i due ingressi del locale rappresentati -nella realtà appartenenti ad altra e diversa proprietà- fossero anch’essi interessati dall’esercizio dell’attività di ristorazione).

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 18 dicembre 2023, n. 1402**

##### **Comune e Provincia – Consiglio comunale – Deliberazioni – Illegittimità per vizi formali – Fattispecie.**

È illegittima, in quanto inficiata da un vizio di natura formale, una deliberazione adottata dal Consiglio comunale, nel caso in cui, dalla disamina delle schede di votazione, risulti comprovata la sussistenza di una non corrispondenza formale tra il numero dei consiglieri presenti in sede di votazione ed il numero dei voti espressi.

#### **TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - decreto 21 dicembre 2023, n. 614**

##### **Autorizzazione e concessione – Concessioni demaniali – Concessioni demaniali marittime – Per finalità turistico-ricreative – Istanza di proroga e/o di differimento del termine di scadenza al 31 dicembre 2025 – Diniego del Comune – Riferimento alle sentenze “gemelle” dell’Adunanza Plenaria nn. ri 17 e 18 del 9 novembre 2021.**

Appare illegittimo il diniego opposto dal Comune in ordine ad una istanza tendente ad ottenere la proroga e/o il differimento del termine di scadenza di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative sino alla data del 31 dicembre 2025, in forza del combinato disposto degli artt. 3, comma 3, ed art. 4, comma 4-bis, della Legge n. 118/2022, nonché dell’art. 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, nel caso in cui tale provvedimento negativo abbia come presupposto logico-giuridico motivazionale le note sentenze “gemelle” dell’Adunanza Plenaria n.ri 17 e 18 del 9 novembre 2021; tale presupposto deve ritenersi erroneamente valutato dalla P.A., non essendosi considerato che l’A.P. n. 18/2021 è stata cassata dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite con sentenza n. 32559 del

23 novembre 2023, perché affetta da nullità assoluta sotto il profilo del diniego di giurisdizione e della violazione del contraddittorio.

*L’Ad. Plen n. 17/2021, ancorché formalmente estranea all’ambito di decisione della predetta sentenza della S.C. Sez. Unite, deve essere riguardata come mero presupposto e, in quanto tale, deve essere valutata anche sotto il profilo della sua nullità, in quanto affetta dai medesimi vizi radicali ed insanabili della sentenza cassata, della quale non può non condividerne le sorti; sotto altro e diverso profilo, la specifica statuizione contenuta nelle citate sentenze Cons. Stato Ad. Plen. 17 e 18 del 2021 (nella parte in cui si riferisce ad eventuali future leggi o provvedimenti dispositivi di proroga automatica) non appare vincolante o, comunque, valido supporto per l’amministrazione, in quanto adottata in evidente violazione dell’art. 34*

*comma 2 del C.P.A. ed estranea pertanto all'ambito della giurisdizione e dei poteri attribuiti al giudice, nonché in violazione del principio costituzionale del primato della legge.*





## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore IANNONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2023**

Disposizioni in materia di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 125 della Costituzione recita: «Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».

In attuazione di tale previsione costituzionale, la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha istituito i tribunali amministrativi regionali (TAR) quali organi di giustizia amministrativa di primo grado, prevedendone la sede nei capoluoghi di regione (articolo 1, primo comma) ed ha poi previsto nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, sezioni staccate (articolo 1, terzo comma), demandandone l'individuazione a successivi decreti attuativi.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277, è stata effettuata l'indicazione delle sedi e delle circoscrizioni territoriali delle sezioni staccate istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, mentre con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 552, è stata effettuata l'individuazione della sede e della circoscrizione territoriale per la sezione staccata istituita nella regione Lazio.

In base ai suddetti decreti, le sedi e le circoscrizioni territoriali delle sezioni staccate istituite in ciascuna regione sono le seguenti:

1) regione Lombardia (sede Brescia, circoscrizione province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova);

2) regione Emilia-Romagna (sede Parma, circoscrizione province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia);

3) regione Abruzzo (sede Pescara, circoscrizione province di Pescara e Chieti);

4) regione Campania (sede Salerno, circoscrizione province di Salerno e Avellino);

5) regione Puglia (sede Lecce, circoscrizione province di Lecce, Brindisi e Taranto);

6) regione Calabria (sede Reggio Calabria, circoscrizione provincia di Reggio Calabria);

7) regione Sicilia (sede Catania, circoscrizione province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa);

8) regione Lazio (sede Latina, circoscrizione province di Latina e Frosinone).

La normativa istitutiva ha poi configurato le sezioni staccate come semplici articolazioni territoriali periferiche del TAR avente sede nel capoluogo di regione; configurazione questa non modificata nella successiva normativa di rango legislativo e regolamentare intervenuta in materia che, pur conferendo maggiore autonomia sostanziale alle sezioni staccate, ne ha tuttavia sempre confermato l'inserimento formale nella struttura organizzativa del TAR avente sede nel capoluogo di regione e non le ha mai trasformate in uffici giudiziari del tutto autonomi e indipendenti.

Il mantenimento di tale posizione ancillare e subordinata è in contrasto con l'effettiva realtà sostanziale di tali uffici giudiziari, i quali in taluni casi (come a Salerno, Catania e Lecce), hanno un contenzioso maggiore di TAR come quelli di Veneto, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna (quest'ultimo superato anche da Brescia), con una conseguente penalizzazione di quanti operano all'interno dei relativi territori, con un grave *vulnus* dei valori costituzionali di

autonomia territoriale, di semplificazione delle procedure e di prossimità della giustizia amministrativa.

Al fine di comporre tali evidenti disequilibri istituzionali e di ricondurre ad unità il sistema, oltre che per garantire omogeneità di trattamento rispetto alla giustizia ordinaria, si propone di rivedere l'assetto ordinamentale delle cinque sezioni staccate che sono anche sede di corte di appello (e di Avvocatura distrettuale dello Stato), vale a dire Brescia, Salerno, Lecce, Reggio Calabria e Catania, affinché diventino autonomi tribunali amministrativi.

A tanto si può provvedere, in forza della riserva di legge contenuta nell'articolo 125 della Costituzione, sulla base di un semplice intervento legislativo, con il quale si sostituisce la denominazione sezioni staccate con quella di tribunali amministrativi (e si integrano le norme del codice del processo amministrativo sulla competenza).

Il fatto che in alcune regioni sarebbero istituiti due diversi tribunali amministrativi (uno nella sede capoluogo di regione ed un altro nella sede della « vecchia » sezione staccata) non appare in contrasto con la norma costituzionale, la quale anzi prevede che nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado (e quindi evidentemente presuppone la possibilità che all'interno di una sola regione possano coesistere due o più tribunali amministrativi).

Appare utile evidenziare, infine, che la prospettata riforma verrebbe attuata a costo zero per le finanze pubbliche, perché non si tratterebbe di creare nuovi uffici giudiziari, ma semplicemente di modificare la denominazione formale delle attuali cinque sezioni staccate, già esistenti e pienamente operative (con loro sedi e personale).

In conseguenza della nuova configurazione giuridica della sezione staccata come tribunale amministrativo, occorre ovviamente

prevedere che il relativo presidente assuma la qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale. Allo stato attuale della legislazione, infatti, il presidente della sezione staccata possiede la qualifica di semplice consigliere di tribunale amministrativo regionale (anche se con funzioni di presidente di sezione staccata).

Il mancato riconoscimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale non avrebbe evidentemente più alcuna giustificazione logica e giuridica in un sistema ordinamentale caratterizzato dalla piena equipollenza tra TAR aventi sede nella medesima regione.

Inoltre, è appena il caso di rilevare che, nell'ambito territoriale di riferimento, il presidente della sezione staccata si confronta e si relaziona con altri organi giurisdizionali ed amministrativi apicali (come ad esempio il presidente della corte d'appello, l'avvocato distrettuale dello Stato, i prefetti).

Al presidente della « vecchia » sezione staccata deve quindi essere riconosciuta la qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale.

Anche in questo caso, si tratterebbe di una riforma senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche (non essendo previsto alcun incremento stipendiale per il magistrato amministrativo in sede di passaggio alla qualifica di presidente di TAR).

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca l'istituzione di nuovi tribunali amministrativi in sostituzione delle sezioni staccate che sono anche sede di corti d'appello.

L'articolo 2 apporta le conseguenti modifiche alle qualifiche e altresì alle piante organiche dei magistrati amministrativi.

L'articolo 3 e 4 contengono, rispettivamente, la clausola d'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Istituzione di nuovi tribunali amministrativi in sostituzione di sezioni staccate che sono anche sede di corte d'appello)*

1. Le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali della Lombardia, della Campania, della Puglia, della Calabria e della Sicilia, di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aventi sede e circoscrizione territoriale come stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277, sono tribunali autonomi rispetto a quelli aventi sede nei rispettivi capoluoghi di regione ed assumono rispettivamente la denominazione di tribunale amministrativo regionale, sede di Brescia, di Salerno, di Lecce, di Reggio Calabria e di Catania.

2. La ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi aventi sede nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia è regolata dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

### Art. 2.

*(Modifiche di qualifiche e di piante organiche dei magistrati amministrativi)*

1. I presidenti dei nuovi tribunali amministrativi, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, assumono la qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale.



Tribunale amministrativo regionale » le parole: « n. 24 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 29 » e alla voce: « Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari » le parole: « n. 423 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 418 ».

3. I consiglieri di tribunale amministrativo regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le funzioni di presidente di sezione staccata dei tribunali amministrativi regionali della Lombardia, della Campania, della Puglia, della Calabria, della Sicilia acquisiscono la qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale.

#### Art. 3.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 4.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



# INDICE

1. SALUTI E RINGRAZIAMENTI	7
2. INTRODUZIONE	8
3. IL PERSONALE AMMINISTRATIVO NEL 2023	9
4. IL PERSONALE DI MAGISTRATURA NEL 2023	10
5. LOGISTICA DELL'UFFICIO	12
6. SEZIONI STACCATE	13
7. ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE NELL'ANNO 2023: DATI STATISTICI	14
8. BREVI CONSIDERAZIONI GENERALI	18
9. QUESTIONI CONCESSIONI BALNEARI	20
10. CONCLUSIONI	23
DATI STATISTICI	27
RASSEGNA MASSIMARIO GIURISPRUDENZA 2023	43
DISEGNO DI LEGGE N. 675	67



